

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2178 DELLA COMMISSIONE**
del 6 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 *bis* o all'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022	L 188	1	15.7.2022
► <u>M2</u>	Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023	L 2486	1	21.11.2023
► <u>M3</u>	Regolamento delegato (UE) 2026/73 della Commissione del 4 luglio 2025	L 73	1	8.1.2026



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2178 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 *bis* o all'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «obiettivo ambientale»: uno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;
- 2) «attività economica allineata alla tassonomia»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;
- 3) «attività economica di transizione»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
- 4) «attività economica abilitante»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852;
- 5) «attività economica ammissibile alla tassonomia»: un'attività economica descritta negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, indipendentemente dal fatto che tale attività economica soddisfi uno o tutti i criteri di vaglio tecnico stabiliti in tali atti delegati;
- 6) «attività economica non ammissibile alla tassonomia»: un'attività economica non descritta negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
- 7) «gestore di attività finanziarie»: un'impresa cui si applicano gli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE e che è uno dei seguenti soggetti:
 - a) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

▼B

- b) una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) una società di investimento autorizzata conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2009/65/CE e che non ha designato per la propria gestione una società di gestione autorizzata conformemente agli articoli 6, 7 e 8 di tale direttiva;
- 8) «impresa finanziaria»: un'impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE che è un gestore di attività finanziarie, un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ o un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
- 9) «impresa non finanziaria»: un'impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE e che non è un'impresa finanziaria ai sensi del punto 8;
- 10) «attività di assicurazione o di riassicurazione allineata alla tassonomia»: un'attività di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa i criteri di cui alle sezioni 10.1 e 10.2 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

*Articolo 2***Informativa per le imprese non finanziarie**

1. Le imprese non finanziarie comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato nell'allegato I del presente regolamento.

▼M3

1 *bis*. In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo al fatturato di cui all'allegato I, sezione 1.1.1, del presente regolamento, le imprese non finanziarie possono astenersi dal valutare se talune loro attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il fatturato cumulativo risultante da tali attività economiche è inferiore al 10 % del denominatore del KPI relativo al fatturato di cui all'allegato I, sezione 1.1.1, primo paragrafo, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

▼ M3

1 *ter*. In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo alle spese in conto capitale di cui all'allegato I, sezione 1.1.2, del presente regolamento, le imprese non finanziarie possono astenersi dal valutare se talune loro attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando le spese in conto capitale cumulative connesse a tali attività economiche sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo alle spese in conto capitale di cui all'allegato I, sezione 1.1.2.1, del presente regolamento.

1 *quater*. In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo alle spese operative di cui all'allegato I, sezione 1.1.3, del presente regolamento, laddove le spese operative non siano rilevanti per il modello aziendale di un'impresa non finanziaria, detta impresa può astenersi dal valutare se le spese operative connesse all'insieme delle sue attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia a condizione che:

(a) l'impresa renda noto il valore totale del denominatore del KPI relativo alle spese operative di cui all'allegato I, sezione 1.1.3.1, del presente regolamento;

(b) l'impresa spieghi per quale motivo le spese operative non sono rilevanti per il suo modello aziendale.

Laddove in linea di principio le spese operative siano rilevanti per il modello aziendale di un'impresa non finanziaria, essa può astenersi dal valutare se talune sue attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando le spese operative cumulative connesse a tali attività sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo alle spese in operative di cui all'allegato I, sezione 1.1.3.1, del presente regolamento.

1 *quinquies*. Il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative connesse alle attività cui si applicano i paragrafi da 1 bis a 1 *quater* sono indicati separatamente come fatturato, spese in conto capitale o spese operative non rilevanti.

▼ B

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Informativa per i gestori di attività finanziarie**

1. I gestori di attività finanziarie comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati III e XI del presente regolamento.

▼M3

1 *bis*. In deroga al paragrafo 1, i gestori di attività finanziarie possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie gestite di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme delle attività finanziarie gestite di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI di cui all'allegato III, sezione 1.2, del presente regolamento.

Le attività finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie non rilevanti.

▼B

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 4***Informativa per gli enti creditizi**

1. Gli enti creditizi comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati V e XI del presente regolamento.

▼M3

1 *bis*. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se gli attivi in bilancio di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme degli attivi in bilancio di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del coefficiente di attivi verdi di cui all'allegato V, sezione 1.1.2, del presente regolamento per lo stock e i flussi, rispettivamente.

Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.

1 *ter*. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi o di titoli di debito di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali garanzie è inferiore al 10 % del valore dell'insieme delle garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi o di titoli di debito di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI relativo alle garanzie finanziarie per lo stock e i flussi, rispettivamente, di cui all'allegato V, sezione 1.2.2.1, del presente regolamento.

Le garanzie finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come garanzie finanziarie non rilevanti.

▼M3

1 quater. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie gestite di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme delle attività finanziarie gestite di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI relativo alle attività finanziarie gestite per lo stock e i flussi, rispettivamente, di cui all'allegato V, sezione 1.2.2.2, del presente regolamento.

Le attività finanziarie gestite cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie gestite non rilevanti.

1 quinquies. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se i ricavi da commissioni e compensi connessi ad attività economiche specifiche siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali ricavi è inferiore al 10 % del valore dell'insieme dei ricavi da commissioni e compensi connessi ad attività economiche specifiche che sono inclusi al denominatore del KPI relativo a commissioni e compensi di cui all'allegato V, sezione 1.2.3, del presente regolamento.

I ricavi da commissioni e compensi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come commissioni e compensi non rilevanti.

1 sexies. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie possedute per la negoziazione di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme delle attività finanziarie possedute per la negoziazione di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del GAR per il portafoglio di negoziazione di cui all'allegato V, sezione 1.2.4, del presente regolamento.

Le attività finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie non rilevanti.

1 septies. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal comunicare i KPI di cui all'allegato V quando il valore cumulativo del fatturato netto generato dalle attività oggetto di tali KPI è inferiore al 10 % del loro fatturato netto totale.

▼B

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.

▼B*Articolo 5***Informativa per le imprese di investimento**

1. Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati VII e XI del presente regolamento.

▼M3

1 *bis*. In deroga al paragrafo 1, le imprese di investimento che negoziano per conto proprio possono astenersi dal valutare se gli attivi di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme degli attivi di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del coefficiente di attivi verdi di cui all'allegato VII, sezione 2, del presente regolamento.

Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.

1 *ter*. In deroga al paragrafo 1, le imprese di investimento che non negoziano per conto proprio possono astenersi dal valutare se i ricavi dei servizi e delle attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio connessi ad attività economiche specifiche siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali ricavi è inferiore al 10 % dell'insieme dei ricavi dei servizi e delle attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio connessi ad attività economiche specifiche che sono inclusi al denominatore del KPI relativo ai ricavi di cui all'allegato VII, sezione 3, del presente regolamento.

I ricavi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come ricavi non rilevanti.

▼B

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

*Articolo 6***Informativa per le imprese di assicurazione e di riassicurazione**

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati IX e XI del presente regolamento.

▼M3

1 *bis*. In deroga al paragrafo 1, le imprese di assicurazione o riassicurazione non vita possono astenersi dal valutare se i premi lordi contabilizzati e i ricavi da assicurazioni non vita, o, se del caso, da riassicurazioni siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando i ricavi cumulativi derivanti da tali premi lordi contabilizzati e i ricavi da assicurazioni non vita o, se del caso, da riassicurazioni sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo ad attività di sottoscrizione di cui all'allegato IX, sezione 2, del presente regolamento.

▼M3

I premi lordi contabilizzati o i ricavi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come premi lordi contabilizzati non rilevanti o ricavi non rilevanti.

1 *ter*. In deroga al paragrafo 1, le imprese di assicurazione o riassicurazione possono astenersi dal valutare se gli attivi di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme degli attivi di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del KPI relativo agli investimenti di cui all'allegato IX, sezione 1, del presente regolamento.

Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.

▼B

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all'allegato X del presente regolamento.

*Articolo 7***Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie**

1. Le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali sono escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

▼M3

2. Derivati, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, prestiti interbancari a vista e altre categorie di attivi non menzionati all'articolo 7, paragrafo 6, ivi compresi avviamento e merci, sono esclusi dal denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

3. Tutte le esposizioni verso imprese che, nel corso dell'esercizio finanziario, non sono tenute a includere informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, o che non appartengono a gruppi di imprese tenuti a includere informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della medesima direttiva, sono escluse dal denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

In deroga al primo comma, le esposizioni verso società veicolo sono incluse al denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie se le società veicolo finanziano:

- (a) entità soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o entità appartenenti a un gruppo nel quale l'impresa madre della società veicolo è soggetta all'articolo 29 bis della predetta direttiva;
- (b) attivi operati da entità soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o entità appartenenti a un gruppo nel quale l'impresa madre della società veicolo è soggetta all'articolo 29 bis della predetta direttiva.

▼ M3

In deroga al primo comma, le imprese finanziarie possono includere al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione le esposizioni seguenti:

- (a) esposizioni verso imprese di cui al primo comma che comunicano su base volontaria gli indicatori fondamentali di prestazione conformemente agli allegati da I a XI del presente regolamento;
- (b) esposizioni verso imprese di cui al primo comma di cui si conosce l'impiego dei proventi.

Se si applica il terzo comma, le esposizioni ivi menzionate sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie come segue:

- (a) le esposizioni di cui al terzo comma, lettera a), sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie previa ponderazione in funzione degli indicatori fondamentali di prestazione comunicati su base volontaria dalle controparti conformemente al metodo stabilito negli allegati III, V, VII e IX del presente regolamento;
- (b) le esposizioni di cui al terzo comma, lettera b), sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie fino a concorrenza del valore totale delle attività economiche allineate alla tassonomia che tali esposizioni finanziano, sulla base delle informazioni fornite dalle controparti.

5. In caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, i prestiti e gli strumenti di cui si conosce l'impiego dei proventi e che sono detenuti da imprese finanziarie che finanziano attività economiche o attivi allineati alla tassonomia, in assenza di allineamento delle attività economiche o degli attivi finanziati ai criteri di vaglio tecnico modificati, sono indicati come allineati a norma del presente regolamento fino a cinque anni dopo la data di applicazione degli atti delegati che modificano tali criteri di vaglio tecnico.

6. Le imprese finanziarie forniscono una scomposizione nel numeratore e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione, ove applicabile, per:

- (a) esposizioni verso imprese non finanziarie e investimenti in dette imprese;
- (b) esposizioni verso imprese finanziarie e investimenti in dette imprese;
- (c) esposizioni ammissibili alla tassonomia verso clienti al dettaglio;
- (d) esposizioni verso pubbliche amministrazioni locali;
- (e) beni immobili;
- (f) esposizioni verso imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, e investimenti in dette imprese.

▼ **M3**

8. Nel comunicare gli indicatori fondamentali di prestazione conformemente al presente regolamento, le imprese finanziarie indicano nei modelli:

- (a) le esposizioni e gli investimenti che finanziano attività economiche non rilevanti delle controparti che sono imprese non finanziarie, comunicate conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter, previa ponderazione delle esposizioni verso tali controparti in funzione della quota del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle controparti costituita da attività economiche non rilevanti;
- (b) le esposizioni verso controparti che sono imprese finanziarie, previa ponderazione di tali esposizioni in funzione della quota del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione di tali controparti costituita da attività non valutate dalle controparti conformemente al presente paragrafo;
- (c) le attività, le esposizioni e gli investimenti che le imprese comunicanti ritengono non rilevanti conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 bis, all'articolo 4, paragrafi da 1 bis a 1 sexies, all'articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, e all'articolo 6, paragrafi 1 bis e 1 ter, a seconda dei casi;
- (d) le esposizioni verso imprese finanziarie che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9, del presente regolamento e gli investimenti in dette imprese.

9. Fino al 31 dicembre 2027, a eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, e del presente paragrafo, gli articoli da 2 a 8 non si applicano alle imprese finanziarie che non dichiarano a norma degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 di avere attività economiche associate a tale regolamento, purché dette imprese rendano note le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento includendo nella propria relazione sulla gestione la frase seguente:

«Non si dichiarano attività associate alle attività economiche considerate ecosostenibili a norma degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia)».

▼ **B***Articolo 8***Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie e non finanziarie**

1. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie includono tutte le informazioni supplementari che accompagnano gli indicatori fondamentali di prestazione di cui agli allegati I, III, V, VII e XI nelle stesse parti della dichiarazione di carattere non finanziario che contiene tali indicatori oppure forniscono riferimenti incrociati alle parti delle dichiarazioni di carattere non finanziario che contengono tali indicatori.

2. Le informazioni comunicate a norma del presente regolamento riguardano l'esercizio relativo al precedente anno di calendario rispetto alla data di pubblicazione.

▼ B

3. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie forniscono nella dichiarazione di carattere non finanziario gli indicatori fondamentali di prestazione relativi al precedente esercizio.

Ai fini del presente paragrafo, il primo esercizio riguarda l'anno 2023.

4. Nella loro informativa le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie utilizzano la stessa valuta utilizzata nei loro bilanci.

Le imprese finanziarie utilizzano i dati più recenti disponibili e gli indicatori fondamentali di prestazione delle loro controparti per calcolare i propri indicatori fondamentali di prestazione.

▼ M2**▼ M3**

6. Se svolgono o finanziano le attività economiche di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le imprese non finanziarie e finanziarie rendono nota la quota di:

- (a) attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
- (b) attività economiche ammissibili alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione.

7. Se svolgono o finanziano le attività economiche di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le imprese non finanziarie e finanziarie rendono nota la quota di:

- (a) attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
- (b) attività economiche ammissibili alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione.

8. Le informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui agli allegati II, IV, VI, VIII e X del presente regolamento.



Articolo 9

Riesame

1. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento. La Commissione valuta in particolare la necessità di ulteriori modifiche per quanto concerne l'inclusione di:
 - a) esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali nel numeratore e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie;
 - b) esposizioni verso imprese che non pubblicano una dichiarazione di carattere non finanziario a norma dell'articolo 19 *bis* o 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.
2. Il riesame per le esposizioni verso PMI sarà accompagnato da una valutazione d'impatto che valuterà l'onere amministrativo, l'accesso ai finanziamenti e gli impatti potenziali sulle PMI di una possibile estensione destinata a includere le esposizioni verso PMI che non sono soggette al presente regolamento delegato o forniscono tali informazioni volontariamente.
3. Le esposizioni verso imprese che non pubblicano informazioni di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 ma che forniscono volontariamente informazioni equivalenti, e gli investimenti in dette imprese, possono essere inclusi nei numeratori degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie a decorrere dal 1° gennaio 2025, previa valutazione positiva di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 le imprese non finanziarie comunicano soltanto la quota delle attività economiche ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia nell'ambito del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali e le informazioni qualitative di cui alla sezione 1.2. dell'allegato I pertinenti per l'informativa in questione.
3. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, le imprese finanziarie comunicano soltanto:
 - a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili alla tassonomia e ammissibili alla tassonomia nell'ambito dei loro attivi totali;
 - b) la quota delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, nell'ambito dei loro attivi totali;
 - c) la quota delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, nell'ambito dei loro attivi totali;
 - d) le informazioni qualitative di cui all'allegato XI.

▼B

Gli enti creditizi comunicano altresì la quota del loro portafoglio di negoziazione e dei prestiti interbancari *on demand* nell'ambito dei loro attivi totali.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano altresì la quota di attività economiche di assicurazione non vita ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia.

4. Gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati I e II del presente regolamento, sono comunicati a partire dal 1° gennaio 2023.

5. Gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati III, V, VII, IX e XI del presente regolamento, sono comunicati a partire dal 1° gennaio 2024.

▼M3

Le sezioni 1.2.3 e 1.2.4 dell'allegato V si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028.

▼M2

6. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all'allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.

Dal 1° gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

7. Dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie comunicano solo:

- a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;
- b) le informazioni qualitative di cui all'allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).

▼ M2

Dal 1° gennaio 2026 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

▼ B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DELLE IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Contenuto dei KPI che devono essere comunicati dalle imprese non finanziarie

1.1. Specifiche dei KPI

1.1.1. KPI relativo al fatturato

La quota del fatturato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come la parte dei ricavi netti ottenuti da prodotti o servizi, anche immateriali, associati ad attività economiche allineate alla tassonomia (numeratore), divisa per i ricavi netti (denominatore) ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2013/34/UE. Il fatturato deve comprendere i ricavi rilevati conformemente al principio contabile internazionale (IAS) n. 1, punto 82, lettera a), adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

Dal numeratore del KPI di cui al primo comma deve essere esclusa la parte di ricavi netti ottenuta da prodotti e servizi associati ad attività economiche adattate ai cambiamenti climatici in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 e conformemente all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139, fatto salvo il caso in cui tali attività:

a) siano considerate attività abilitanti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852; oppure

b) siano esse stesse allineate alla tassonomia.

1.1.2. KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx)

La quota delle spese in conto capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come il numeratore definito al punto 1.1.2.2 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.1.2.1.

1.1.2.1. Denominatore

Il denominatore deve comprendere gli incrementi agli attivi materiali e immateriali durante l'esercizio considerati prima dell'ammortamento, della svalutazione e di qualsiasi rivalutazione, compresi quelli derivanti da rideterminazioni e riduzioni di valore, per l'esercizio in questione, ed escluse le variazioni del *fair value* (valore equo). Il denominatore deve comprendere anche gli incrementi agli attivi materiali e immateriali derivanti da aggregazioni aziendali.

Per le imprese non finanziarie che applicano i principi internazionali d'informazione finanziaria (IFRS, *International Financial Reporting Standards*) adottati con regolamento (CE) n. 1126/2008, le spese in conto capitale devono comprendere i costi contabilizzati sulla base di:

a) IAS 16 «Immobili, impianti e macchinari», punto 73, lettera e), sottopunti i) e iii);

b) IAS 38 «Attività immateriali», punto 118, lettera e), sottopunto i);

c) IAS 40 «Investimenti immobiliari», punto 76, lettere a) e b) (per il modello del *fair value*);

d) IAS 40 «Investimenti immobiliari», punto 79, lettera d), sottopunti i) e ii) (per il modello del costo);

e) IAS 41 «Agricoltura», punto 50, lettere b) ed e);

f) IFRS 16 «Leasing», punto 53, lettera h).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

▼B

Per le imprese non finanziarie che applicano i principi contabili nazionali generalmente accettati (GAAP), le spese in conto capitale devono comprendere i costi contabilizzati secondo i GAAP applicabili che corrispondono ai costi inclusi nelle spese in conto capitale dalle imprese non finanziarie che applicano gli IFRS.

I leasing che non determinano la rilevazione di un diritto di utilizzo sull'attivo non devono essere conteggiati come spese in conto capitale.

1.1.2.2. Numeratore

Il numeratore corrisponde alla parte di spese in conto capitale incluse nel denominatore che soddisfano una delle condizioni seguenti:

- a) sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia; o
- b) fanno parte di un piano volto ad espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche ad essa ammissibili di allinearsi alla tassonomia («piano CapEx») alle condizioni di cui al secondo comma del presente punto 1.1.2.2; o
- c) sono relative all'acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineate alla tassonomia e a singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, in particolare le attività elencate all'allegato I, punti da 7.3 a 7.6, dell'atto delegato sul clima, nonché altre attività economiche elencate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi.

Il piano CapEx di cui al primo comma del presente punto 1.1.2.2 deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il piano mira a espandere le attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa o a migliorare le attività economiche ammissibili alla tassonomia per allinearle ad essa entro un termine di cinque anni;
- b) il piano è pubblicato a livello aggregato per attività economica ed è approvato, direttamente o per delega, dall'organo di amministrazione dell'impresa non finanziaria.

Se i pertinenti criteri di vaglio tecnico sono modificati prima del completamento del piano CapEx, l'impresa non finanziaria deve aggiornare tale piano entro due anni onde garantire che, al momento del suo completamento, le attività economiche di cui alla lettera a) siano allineate ai criteri di vaglio tecnico modificati, oppure deve rideterminare il numeratore del KPI relativo alle spese in conto capitale. Il termine di cui alla lettera a) ricomincia nel momento in cui il piano è aggiornato. Detto termine può superare i cinque anni soltanto se un termine più lungo è obiettivamente giustificato dalle caratteristiche specifiche dell'attività economica e dell'aggiornamento in questione, fino a un massimo di 10 anni. La giustificazione deve figurare nel piano CapEx e nelle informazioni contestuali precisate al punto 1.2.3 del presente allegato.

Se il piano CapEx non soddisfa le condizioni di cui al secondo comma del presente punto 1.1.2.2, occorre rideterminare il KPI relativo alle spese in conto capitale pubblicato in precedenza.

▼M2

Il numeratore include la parte delle spese in conto capitale di cui al primo comma che contribuisce in modo sostanziale a qualsiasi obiettivo ambientale. Il numeratore presenta una scomposizione della parte di spese in conto capitale assegnata al contributo sostanziale a ogni obiettivo ambientale.

▼B**1.1.3. KPI relativo alle spese operative (OpEx)**

La quota delle spese operative di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come il numeratore definito al punto 1.1.3.2 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.1.3.1.

1.1.3.1. Denominatore

Il denominatore deve comprendere i costi diretti non capitalizzati legati a ricerca e sviluppo, misure di ristrutturazione di edifici, locazione a breve termine, manutenzione e riparazione nonché a qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari, a opera dell'impresa o di terzi cui sono esternalizzate tali mansioni, necessaria per garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi.

Le imprese non finanziarie che applicano i GAAP nazionali e non capitalizzano attivi consistenti nel diritto di utilizzo devono includere nelle spese operative i costi di leasing, in aggiunta a quelli elencati nel primo comma del punto 1.1.3.1 del presente allegato.

1.1.3.2. Numeratore

Il numeratore corrisponde alla parte di spese operative incluse nel denominatore che soddisfano una delle condizioni seguenti:

- a) sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, comprese le esigenze formative e altre esigenze di adattamento delle risorse umane, nonché ai costi diretti non capitalizzati di ricerca e sviluppo; o
- b) fanno parte del piano CapEx volto ad espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche ad essa ammissibili di allinearsi alla tassonomia entro un termine predefinito, come stabilito al secondo comma del presente punto 1.1.3.2; o
- c) sono relative all'acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineate alla tassonomia e a singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, nonché a singole misure di ristrutturazione di edifici individuate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi.

Il piano CapEx di cui al primo comma del presente punto 1.1.3.2 deve soddisfare le condizioni specificate al punto 1.1.2.2 del presente allegato.

I costi di ricerca e sviluppo già contabilizzati nel KPI relativo alle spese in conto capitale non devono essere conteggiati come spese operative.

▼M2

Il numeratore include la parte di spese operative di cui al primo comma che contribuisce in modo sostanziale a qualsiasi obiettivo ambientale. Il numeratore presenta una scomposizione della parte di spese operative assegnata al contributo sostanziale a ogni obiettivo ambientale.

▼M3

▼B**1.2. Specifiche dell'informativa a corredo dei KPI di imprese non finanziarie**

Le imprese non finanziarie devono pubblicare le seguenti informazioni a corredo dei KPI pertinenti.

1.2.1. Principi contabili

Le imprese non finanziarie devono spiegare:

- a) le modalità di determinazione del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative nonché le modalità della loro assegnazione al numeratore;
- b) la base sulla quale sono stati calcolati il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative, comprese eventuali valutazioni ai fini dell'assegnazione dei ricavi o delle spese alle diverse attività economiche.

▼M2

Per il fatturato e le spese in conto capitale, le imprese non finanziarie devono includere nella dichiarazione di carattere finanziario i riferimenti alle relative voci di bilancio.

▼B

Se le modalità di calcolo sono cambiate rispetto al precedente esercizio, le imprese non finanziarie devono spiegare perché tali variazioni consentono di ottenere informazioni più affidabili e pertinenti, e devono fornire dati comparativi rideterminati.

Le imprese non finanziarie devono comunicare eventuali variazioni rilevanti verificatesi durante l'esercizio in relazione all'attuazione dei piani CapEx pubblicati conformemente al punto 1.1.2 del presente allegato. Esse devono comunicare quanto segue:

- a) le variazioni rilevanti del piano CapEx e le ragioni alla base di tali variazioni;
- b) l'impatto delle variazioni sulle possibilità di allineare alla tassonomia le attività economiche dell'impresa e sul periodo di tempo in cui si prevede che ciò avvenga;
- c) la rideterminazione dei KPI relativi alle spese in conto capitale e alle spese operative per ciascun anno di riferimento passato oggetto del piano, laddove le variazioni del piano abbiano avuto un impatto su tali indicatori.

1.2.2. Valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852**1.2.2.1. Informazioni sulla valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852**

Le imprese non finanziarie devono:

- a) descrivere la natura delle loro attività economiche ammissibili e allineate alla tassonomia, facendo riferimento agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
- b) spiegare come hanno valutato la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 e ai criteri di vaglio tecnico associati che figurano negli atti delegati di cui alla lettera a);
- c) spiegare come hanno evitato doppi conteggi al numeratore dei KPI al momento di assegnare il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative alle varie attività economiche.

1.2.2.2. Contributo al conseguimento di più obiettivi

Quando un'attività economica contribuisce a diversi obiettivi ambientali, le imprese non finanziarie devono:

▼B

- a) dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, in particolare ai criteri di vaglio tecnico relativi a diversi obiettivi ambientali;
- b) comunicare che il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative derivanti da tale attività contribuiscono a diversi obiettivi ambientali;
- c) conteggiare soltanto una volta il fatturato dell'attività al numeratore dei KPI di cui al punto 1.1 del presente allegato, onde evitare doppi conteggi.

1.2.2.3. Disaggregazione dei KPI

Quando i KPI di un'attività economica devono essere disaggregati, in particolare quando gli impianti di produzione sono utilizzati in maniera integrata, le imprese non finanziarie devono garantire che:

- a) la disaggregazione sia basata su criteri adeguati al processo di produzione impiegato e ne rifletta le specificità tecniche;
- b) i KPI siano corredati da informazioni adeguate riguardo alla base della disaggregazione.

1.2.3. Informazioni contestuali

Le imprese non finanziarie devono spiegare i dati di ciascun KPI e le ragioni di eventuali variazioni durante l'esercizio.

Esse possono pubblicare KPI supplementari, basati su fatturato, spese in conto capitale e spese operative, che includono investimenti nel capitale di *joint venture*, ai sensi dell'IFRS 11 o dello IAS 28, su base pro rata corrispondente alla loro quota di capitale della *joint venture*.

1.2.3.1. Informazioni contestuali sul KPI relativo al fatturato

Le imprese non finanziarie devono fornire tutte le informazioni che seguono:

- a) una scomposizione quantitativa del numeratore al fine di illustrare i principali fattori di variazione del KPI relativo al fatturato durante l'esercizio, quali i ricavi provenienti da contratti con i clienti, leasing o altre fonti di reddito;
- b) informazioni sugli importi connessi ad attività economiche allineate alla tassonomia condotte per il consumo interno della stessa impresa non finanziaria;
- c) una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo al fatturato durante l'esercizio;

▼M3

- d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.

▼B

Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni ecosostenibili o titoli di debito il cui scopo è finanziare attività specificate allineate alla tassonomia devono comunicare anche il KPI relativo al fatturato adeguato in modo da evitare il doppio conteggio.

1.2.3.2. Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese in conto capitale

Le imprese non finanziarie devono fornire una scomposizione quantitativa a livello aggregato per attività economica degli importi inclusi nel numeratore e una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese in conto capitale durante l'esercizio. Nella scomposizione devono figurare tutte le informazioni seguenti:

- a) un'aggregazione degli incrementi a immobili, impianti e macchinari, ad attivi immateriali generati internamente, anche in un'aggregazione aziendale, o acquisiti, ad investimenti immobiliari acquisiti o rilevati nel valore contabile e, ove applicabile, agli attivi consistenti nel diritto di utilizzo capitalizzati;

▼ B

- b) un'aggregazione degli incrementi riconducibili ad acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;
- c) un'aggregazione delle spese sostenute in relazione ad attività economiche allineate alla tassonomia e delle spese sostenute nel contesto di un piano CapEx di cui al punto 1.1.2 del presente allegato;

▼ M3

- d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 *ter*, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.

▼ B

Le imprese non finanziarie devono comunicare le informazioni chiave in merito a ciascuno dei loro piani CapEx di cui al punto 1.1.2 del presente allegato, in particolare:

- a) gli obiettivi ambientali perseguiti;
- b) le attività economiche interessate;
- c) le attività di ricerca, sviluppo e innovazione interessate, se del caso;
- d) il periodo di tempo nel quale si prevede che avvenga l'ampliamento di ciascuna attività economica allineata alla tassonomia o l'allineamento alla tassonomia di ciascuna attività economica, includendo, se il periodo di allineamento previsto supera i cinque anni, una motivazione oggettiva della sua maggiore durata, basata sulle caratteristiche specifiche dell'attività economica e del miglioramento in questione;
- e) il totale delle spese in conto capitale che si prevede di sostenere durante l'esercizio e durante il periodo contemplato dai piani CapEx.

Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni ecosostenibili o titoli di debito il cui scopo è finanziare attività specificate allineate alla tassonomia devono comunicare anche il KPI relativo alle spese in conto capitale adeguato in funzione delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia finanziate da detti titoli di debito o obbligazioni.

1.2.3.3. Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese operative

Le imprese non finanziarie devono fornire tutte le informazioni che seguono:

- a) una scomposizione quantitativa del numeratore (spese operative determinate in conformità al punto 1.1.3.2 del presente allegato) al fine di illustrare i principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese operative durante l'esercizio;
- b) una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese operative durante l'esercizio;
- c) una spiegazione delle altre spese connesse alla manutenzione quotidiana degli elementi di immobili, impianti e macchinari incluse nel calcolo delle spese operative, tanto al numeratore quanto al denominatore;

▼ M3

- d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 *quater*, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.

▼ B

Se le spese operative fanno parte di un piano CapEx di cui ai punti 1.1.2.2 e 1.1.3.2 del presente allegato, le imprese non finanziarie devono comunicare le informazioni chiave in merito a ciascuno dei loro piani CapEx in linea con le prescrizioni del punto 1.2.3.2 del presente allegato.

▼ B**2. Metodologia per la comunicazione dei KPI che devono essere pubblicati dalle imprese non finanziarie**

Ai fini dell'informativa di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) le imprese non finanziarie devono identificare ciascuna attività economica, compreso un sottoinsieme di attività economiche di transizione e abilitanti;
- b) le imprese non finanziarie devono comunicare i KPI per ciascuna attività economica, così come i KPI complessivi per tutte le attività economiche a livello di impresa o di gruppo;
- c) le imprese non finanziarie devono comunicare i KPI di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 del presente allegato per ciascun obiettivo ambientale, così come i KPI complessivi per tutti gli obiettivi ambientali a livello di impresa o di gruppo, evitando il doppio conteggio;
- d) le imprese non finanziarie devono individuare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia e la quota di attività economiche ammissibili alla tassonomia che non soddisfano i criteri di vaglio tecnico. Nel caso delle attività economiche ammissibili alla tassonomia, le imprese non finanziarie devono individuare la quota dell'attività che è allineata alla tassonomia;

▼ M2

- e) le imprese non finanziarie devono individuare le attività economiche non ammissibili alla tassonomia e indicare al denominatore dei KPI relativi al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative la quota di tali attività economiche a livello di impresa o di gruppo;

▼ B

- f) i KPI devono essere forniti a livello di singola impresa, laddove quest'ultima rediga soltanto dichiarazioni di carattere non finanziario individuali, oppure a livello di gruppo, laddove l'impresa rediga dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate.

ALLEGATO II

MODELLI PER I KPI DELLE IMPRESE NON FINANZIARIE

Modello 1 Quota di fatturato, spese in conto capitale (CapEx), spese operative (OpEx) derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia – Informativa per l'anno N (KPI di sintesi)

Esercizio finanziario (N)															
KPI	Totale	Quota di attività ammissibili alla tassonomia	Attività allineate alla tassonomia	Quota di attività allineate alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale delle attività allineate alla tassonomia						Quota di attività abilitanti	Quota di attività di transizione	Attività non valutate considerate non rilevanti	Attività allineate alla tassonomia nell'esercizio finanziario precedente (N-1)	Quota di attività allineate alla tassonomia nell'esercizio finanziario precedente (N-1)
					Mitigazione dei cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici	Acqua	Economia circolare	Inquinamento	Biodiversità					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Testo	Valuta	%	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Valuta	%
Fatturato		%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
CapEx		%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
OpEx		%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%

Note esplicative del modello 1:

- (N) è l'esercizio finanziario cui si riferiscono i dati comunicati. Le colonne da (2) a (14) si riferiscono all'esercizio finanziario (N). (N-1) è l'esercizio finanziario precedente. Se non sono stati comunicati dati per l'esercizio finanziario N-1, lasciare vuote le colonne (15) e (16).
- Indicare nella colonna (2) il denominatore del KPI in questione.
- Indicare nella colonna (3) la quota del denominatore del KPI associata al totale delle attività economiche ammissibili alla tassonomia, siano esse allineate o meno alla tassonomia.
- Indicare nella colonna (5) la quota del denominatore del KPI associata al totale delle attività economiche allineate alla tassonomia.

▼ **M3**

5. Indicare nelle colonne da (6) a (11) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche allineate alla tassonomia che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo ambientale in questione. Per ogni KPI la somma delle percentuali nelle colonne da (6) a (11) deve corrispondere alla percentuale nella colonna (5).
6. Indicare nella colonna (12) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche allineate alla tassonomia che sono attività economiche abilitanti.
7. Indicare nella colonna (13) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche allineate alla tassonomia che sono attività economiche di transizione.
8. Indicare nella colonna (14) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche che sono considerate non rilevanti ai fini del KPI in questione e che non sono valutate in termini di ammissibilità e allineamento alla tassonomia conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 *bis*, 1 *ter* e 1 *quater*, rispettivamente. Per ogni attività economica considerata rilevante ai fini di un KPI (fatturato, spese in conto capitale o spese operative), l'impresa deve valutare l'ammissibilità alla tassonomia e l'allineamento alla tassonomia del KPI nel suo complesso; non può considerare non rilevante una parte di tale KPI in relazione all'attività in questione. La colonna (14) non include parti di fatturato, di spese in conto capitale o di spese operative associate ad attività economiche rilevanti.
9. Indicare nella colonna (16) la quota del denominatore del KPI, relativo all'esercizio finanziario (N-1), associata al totale delle attività economiche allineate alla tassonomia nell'esercizio finanziario (N-1).
10. Colonne da (5) a (11): onde evitare doppi conteggi, se la cifra nella colonna (5) include attività economiche allineate alla tassonomia che contribuiscono in modo sostanziale a più obiettivi ambientali contemporaneamente, tale contributo sostanziale dovrebbe essere indicato nelle colonne da (6) a (11) del modello 2 relative ai vari obiettivi ambientali, in corrispondenza delle righe relative alle attività in questione; dovrebbero però essere evitati doppi conteggi nelle colonne da (5) a (11) del modello 1.

▼ **M3**

Modello 2 Quota di fatturato, spese in conto capitale (CapEx), spese operative (OpEx) derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia – Informativa per l'anno N (scomposizione per attività)

KPI comunicato (fatturato/CapEx/OpEx)													
Esercizio finanziario (N)													
Attività economiche	Codice	KPI ammissibile alla tassonomia (quota di fatturato/CapEx/OpEx ammissibile alla tassonomia)	KPI allineato alla tassonomia (valore monetario di fatturato/CapEx/OpEx)	KPI allineato alla tassonomia (quota di fatturato/CapEx/OpEx allineata alla tassonomia)	Obiettivo ambientale delle attività allineate alla tassonomia						Attività abilitante	Attività di transizione	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia
					Mitigazione dei cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici	Acqua	Economia circolare	Inquinamento	Biodiversità			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Testo		%	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	(A dove applicabile)	(T dove applicabile)	%
Attività 1				%	%	%	%	%	%	%			%
Attività 2				%	%	%	%	%	%	%			%
Somma allineamento per obiettivo					%	%	%	%	%	%			
Totale KPI (fatturato/CapEx/OpEx)				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Note esplicative del modello 2:

- Le imprese non finanziarie replicano questo modello per comunicare separatamente i KPI relativi a fatturato, spese in conto capitale e spese operative, indicando chiaramente nel titolo il KPI cui ogni tabella si riferisce. Se l'impresa non finanziaria dichiara, nella colonna (3) del modello 1, che per un dato KPI (fatturato, spese in conto capitale o spese operative) l'ammissibilità alla tassonomia è pari a zero, può astenersi dal compilare il modello 2 per quel KPI.
- (N) è l'esercizio finanziario cui si riferiscono i dati comunicati. Le colonne da (2) a (14) si riferiscono all'esercizio finanziario (N).

▼ M3

3. Per le righe corrispondenti alle attività, colonna (2): il codice è costituito dall'abbreviazione dell'obiettivo al quale l'attività economica può apportare un contributo sostanziale e dal numero della sezione dell'attività nel corrispondente allegato che contempla l'obiettivo:

- mitigazione dei cambiamenti climatici: CCM
- adattamento ai cambiamenti climatici: CCA
- acque e risorse marine: WTR
- economia circolare: CE
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento: PPC
- biodiversità ed ecosistemi: BIO

Ad esempio, il codice dell'attività «Imboschimento» sarebbe CCM 1.1. Se le attività possono apportare un contributo sostanziale a più obiettivi, dovrebbero essere indicati i codici di tutti gli obiettivi.

4. In corrispondenza delle righe relative alle attività, indicare nella colonna (3) la quota del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a un'attività economica ammissibile alla tassonomia, indipendentemente dal fatto che l'attività sia allineata o meno alla tassonomia, o che lo sia solo in parte.
5. In corrispondenza delle righe relative alle attività, indicare nella colonna (5) la quota del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a un'attività economica allineata alla tassonomia o alla parte allineata alla tassonomia di un'attività ammissibile alla tassonomia.
6. Nelle righe relative alle attività, indicare nelle colonne da (6) a (11) la quota del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a un'attività economica allineata alla tassonomia, o a una sua parte, che contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo ambientale per il quale l'attività economica è ammissibile alla tassonomia. Le colonne corrispondenti agli obiettivi ambientali per i quali l'attività economica non è ammissibile alla tassonomia dovrebbero essere lasciate vuote. Se un'attività economica allineata alla tassonomia, o una sua parte, contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali, indicare nelle colonne relative a tali obiettivi la quota corrispondente del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a tale attività o parte di attività. In altre parole, se l'attività contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali contemporaneamente, il contributo sostanziale che essa apporta dovrebbe essere riportato in corrispondenza dei vari obiettivi nella riga relativa a tale attività economica.
7. Indicare nella colonna (14) la percentuale data dal rapporto tra la cifra nella colonna (5) e quella nella colonna (3).
8. Riga «Somma allineamento per obiettivo»: indicare nelle colonne da (6) a (11) la somma delle cifre riportate per tutte le attività nelle colonne corrispondenti. La somma delle colonne da (6) a (11) che figura in questa riga potrebbe risultare superiore al 100 %.
9. Riga «Totale KPI»: indicare nelle colonne da (3) a (13) la somma delle cifre riportate per tutte le attività nelle colonne corrispondenti. Per le colonne da (4) a (11), nella somma alla riga «Totale KPI» le imprese non finanziarie non possono conteggiare più volte i contributi a più obiettivi ambientali; devono includere solo l'obiettivo ambientale che ritengono più pertinente. La cifra nella colonna (5), vale a dire il KPI che indica il totale di allineamento alla tassonomia, deve corrispondere alla somma delle cifre nelle colonne da (6) a (11). Le cifre nelle colonne da (3) a (13) del modello 2 devono corrispondere a quelle riportate nelle corrispondenti colonne da (3) a (13) del modello 1. Onde evitare doppi conteggi, nel calcolo dei propri KPI le imprese finanziarie devono tenere conto della cifra indicata nel modello 1 come «Totale KPI».



ALLEGATO III

INDICATORE FONDAMENTALE DI PRESTAZIONE (KPI) DEI GESTORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1. Contenuto del KPI che deve essere comunicato dai gestori di attività finanziarie

Il KPI va calcolato come il numeratore definito al punto 1.1 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.2.

1.1. Numeratore

Il numeratore deve consistere in una media ponderata del valore degli investimenti nelle attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti. Tale media ponderata deve basarsi sulla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti, misurata attraverso i seguenti elementi:

- a) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa non finanziaria, il KPI relativo al fatturato e quello relativo alle spese in conto capitale, risultanti dal calcolo dei KPI di tale impresa in conformità agli allegati I e II;
- b) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un gestore di attività finanziarie, il KPI basato sul fatturato e quello basato sulle spese in conto capitale, risultanti dal calcolo dei KPI di tale impresa in conformità agli allegati III e IV;
- c) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un ente creditizio, il coefficiente di attivi verdi (GAR, *green asset ratio*) basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale, risultante dal calcolo del GAR di tale impresa in conformità agli allegati V e VI;
- d) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di investimento, gli investimenti e i ricavi risultanti dal calcolo del KPI basato sul fatturato e del KPI basato sulle spese in conto capitale di tale impresa in conformità agli allegati VII e VIII, in funzione della quota di servizi e attività legati alla negoziazione per conto proprio e non per conto proprio sul reddito dell'impresa di investimento;
- e) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni risultanti dal calcolo del KPI relativo agli investimenti basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale, combinato, se del caso, al KPI relativo alle sottoscrizioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione non vita beneficiaria degli investimenti, in conformità agli allegati IX e X.

Ai fini della comunicazione della quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia, il calcolo deve consentire la compensazione secondo il metodo di calcolo delle posizioni corte nette di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

In deroga al primo comma del presente punto 1.1, i titoli di debito il cui scopo è finanziare attività o progetti specificati e le obbligazioni ecosostenibili emessi da un'impresa beneficiaria di investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino al valore delle attività economiche allineate alla tassonomia finanziate dai proventi di tali obbligazioni e titoli di debito, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

▼ M2

In deroga al primo comma del presente punto, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore nella misura e nella proporzione in cui finanziano le attività economiche allineate alla tassonomia.

▼ B

1.2. *Denominatore*

▼ M3

Il denominatore deve consistere nel valore di tutte le attività finanziarie gestite di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento, risultante dalle attività di gestione di portafogli collettiva e individuale dei gestori di attività finanziarie.

▼ B

I gestori di attività finanziarie devono comunicare un KPI basato sui KPI relativi al fatturato delle imprese beneficiarie degli investimenti, nonché un KPI basato sui KPI relativi alle spese in conto capitale di dette imprese.

2. Metodologia per la preparazione e la comunicazione del KPI che i gestori di attività finanziarie devono comunicare

Ai fini dell'informativa di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852, i gestori di attività finanziarie devono:

- a) comunicare i KPI per ogni obiettivo ambientale e per le attività economiche allineate alla tassonomia aggregate a livello di impresa o gruppo pertinente;
- b) individuare un sottoinsieme di attività economiche di transizione e abilitanti e comunicare i KPI per le attività economiche aggregate a livello di impresa o di gruppo;
- c) fornire una scomposizione del numeratore e del denominatore per tipo di investimento;
- d) comunicare i KPI in relazione alle attività economiche ammissibili alla tassonomia aggregate;

▼ M3

- f) comunicare la quota di investimenti coperti in esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento rispetto al totale degli investimenti;

▼ B

- g) fornire i KPI a livello di singolo gestore di attività finanziarie, laddove l'impresa rediga soltanto dichiarazioni di carattere non finanziario individuali, oppure a livello di gruppo, laddove l'impresa rediga dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate.

▼ **M3***ALLEGATO IV***MODELLO PER IL KPI DEI GESTORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

Modello standard per l'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (gestori di attività finanziarie)

	Data di riferimento dell'informativa		
	Esposizioni	%	Milioni EUR
1	Totale attività finanziarie gestite	100	
2	Attività finanziarie coperte dal KPI		
	% attività finanziarie coperte	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
3	Ammissibili alla tassonomia		
4	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾		
5	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾		
6	Allineate alla tassonomia		
7	Imprese soggette agli articoli 19 <i>bis</i> e 29 <i>bis</i> della direttiva 2013/34/UE		
8	Di cui imprese non finanziarie		
9	Di cui imprese finanziarie		
10	Altre controparti coperte e beni immobili		
11	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾		
12	Attività di transizione		
13	Attività abilitanti		
14	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾		
15	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾		
	Allineate alla tassonomia per obiettivo	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
16	Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)		
17	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)		
18	Acque e risorse marine (WTR)		
19	Economia circolare (CE)		
20	Inquinamento (PPC)		
21	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)		
22	Esposizioni non valutate		
23	Esposizioni che finanziano attività non valutate e non rilevanti delle controparti ⁽⁴⁾		
24	Esposizioni non valutate considerate non rilevanti dall'entità comunicante ⁽⁵⁾		

▼ **M3**

	Data di riferimento dell'informativa		
	Esposizioni	%	Milioni EUR
25	Esposizioni verso controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9, del presente regolamento ⁽⁶⁾		
	Scomposizione delle attività finanziarie coperte	%	Milioni EUR
26	Imprese soggette agli articoli 19 <i>bis</i> e 29 <i>bis</i> della direttiva 2013/34/UE		
27	Di cui imprese non finanziarie		
28	Di cui imprese finanziarie		
29	Altre controparti coperte e beni immobili		
30	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽²⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b), del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 *bis*, del presente regolamento. La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.

⁽⁶⁾ La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.

▼B*ALLEGATO V***INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DEGLI ENTI CREDITIZI****1. Contenuto dei KPI che devono essere comunicati dagli enti creditizi****1.1. Ambito dei KPI****1.1.1. Consolidamento**

Gli enti creditizi devono comunicare i KPI pertinenti sulla base dell'ambito del proprio consolidamento prudenziale determinato conformemente al titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.1.2. Totale degli attivi coperti

Il calcolo del coefficiente di attivi verdi (GAR, *green asset ratio*) per le esposizioni in bilancio deve coprire le seguenti categorie contabili di attività finanziarie, compresi prestiti e anticipi, titoli di debito, ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ e garanzie reali recuperate:

- a) attività finanziarie al costo ammortizzato;
- b) attività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;
- c) investimenti in controllate;
- d) *joint venture* e società collegate;
- e) attività finanziarie designate al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
- f) garanzie immobiliari ottenute dagli enti creditizi mediante presa di possesso in cambio della cancellazione di debiti.

Le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento devono essere escluse dalla copertura del GAR.

▼M3

Gli attivi che seguono devono essere esclusi dal numeratore e dal denominatore del GAR:

- a) attività finanziarie possedute per negoziazione;
- b) prestiti interbancari a vista;
- c) esposizioni verso imprese che non sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario in applicazione dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE;
- d) derivati;
- e) disponibilità liquide e attivi in contante;
- f) altre categorie di attivi (ad esempio avviamento, merci ecc.).

▼B

Il calcolo dei KPI per le esposizioni fuori bilancio deve tener conto delle garanzie finanziarie concesse dall'ente creditizio e delle attività finanziarie gestite per conto di imprese non finanziarie che beneficiano di garanzie o di investimenti. Altre esposizioni fuori bilancio come gli impegni devono essere escluse da tale calcolo.

1.2. Contenuto dei KPI e metodologia di definizione**1.2.1. Coefficiente di attivi verdi (GAR)**

Il GAR indica il rapporto tra gli attivi dell'ente creditizio che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia o sono investiti in tali attività e il totale degli attivi coperti conformemente al punto 1.1.2 del presente allegato.

▼ B

Esso deve basarsi sulle esposizioni e sullo stato patrimoniale corrispondenti all'ambito del consolidamento prudenziale ai sensi del titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le tipologie di attivi e i portafogli contabili specificati al punto 1.1.2 del presente allegato, ivi comprese le informazioni sugli stock e sui flussi, sulle attività di transizione e abilitanti e sui finanziamenti specializzati e generici.

Gli enti creditizi devono comunicare tutte le informazioni seguenti:

- a) il GAR aggregato per gli attivi in bilancio coperti;
- b) la scomposizione per obiettivo ambientale e per tipo di controparte.

La definizione dei KPI deve basarsi sui seguenti elementi:

- a) il numeratore, che deve coprire i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito, gli ► **M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ e le garanzie reali recuperate che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia sulla base del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale degli attivi sottostanti;
- b) il denominatore, che deve coprire il totale dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito, degli ► **M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ e delle garanzie reali recuperate, nonché tutti gli altri attivi in bilancio coperti.

▼ M2

Oltre al GAR, gli enti creditizi devono comunicare la percentuale dei loro attivi totali che è esclusa dal numeratore del GAR conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento e al punto 1.1.2 del presente allegato.

▼ B

1.2.1.1. GAR per esposizioni verso imprese non finanziarie

Gli enti creditizi devono comunicare il GAR per lo stock di prestiti, titoli di debito e ► **M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ e per il flusso di nuovi prestiti. Tali enti devono attenersi ai seguenti passaggi per calcolare il GAR per ciascun obiettivo ambientale.

▼ M2

Obiettivi ambientali	Primo passaggio	Secondo passaggio	Coefficiente di attivi verdi (GAR)
Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sul totale dei prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale delle imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti Di cui: attività di transizione:	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti Di cui: attività di transizione: <i>Stock e flusso</i>

▼ M2

Obiettivi ambientali	Primo passaggio	Secondo passaggio	Coefficiente di attivi verdi (GAR)
Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti <i>Stock e flusso</i>
Acque e risorse marine (WTR)	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti <i>Stock e flusso</i>

▼ M2

Obiettivi ambientali	Primo passaggio	Secondo passaggio	Coefficiente di attivi verdi (GAR)
Economia circolare (CE)	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo dell'economia circolare, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti <i>Stock e flusso</i>
Inquinamento (PPC)	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti <i>Stock e flusso</i>

▼ **M2**

Obiettivi ambientali	Primo passaggio	Secondo passaggio	Coefficiente di attivi verdi (GAR)
Biodiversità ed ecosistemi (BIO)	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sugli anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti	Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti Di cui: impiego dei proventi Di cui: attività abilitanti <i>Stock e flusso</i>

- i) GAR per attività di prestito a imprese non finanziarie (*prestiti e anticipi — GAR prestiti e anticipi*)

▼ **B**

Ai fini del calcolo del GAR per questo tipo di esposizioni, gli enti creditizi devono utilizzare e comunicare i seguenti elementi:

- (1)(a) totale dei prestiti e degli anticipi a imprese non finanziarie, compresi prestiti e anticipi rilevati nelle categorie contabili di cui al punto 1.2 del presente allegato, vale a dire il valore contabile lordo di:

- i) prestiti e anticipi al costo ammortizzato e al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;

- ii) prestiti e anticipi non posseduti per la negoziazione al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

- (1)(b) prestiti e anticipi a imprese non finanziarie che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente il valore contabile lordo dei prestiti e degli anticipi nelle pertinenti categorie contabili verso imprese che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia pertinenti per ciascun obiettivo ambientale (se disponibili indicare i codici della nomenclatura delle attività economiche —NACE a livello 4);

- (1)(c) prestiti e anticipi a imprese non finanziarie che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente tutti i prestiti e gli anticipi che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, inclusi i sottoinsiemi di attività economiche di transizione e abilitanti.

▼ M2

L'importo di (1)(c) deve essere calcolato usando la formula $1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2)$, dove:

(1)(c)(1) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui si conosce l'impiego dei proventi, compresi finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(1)(c)(2) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui non si conosce l'impiego dei proventi (prestiti generici).

Ai fini di (1)(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, verso le imprese non finanziarie in proporzione al contributo che esse apportano al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

▼ B

Ai fini di (1)(c)(2) gli enti creditizi devono basarsi sul KPI relativo alle spese in conto capitale e sul KPI relativo al fatturato che la controparte è tenuta a comunicare per ciascun obiettivo ambientale in applicazione del presente regolamento. L'ammontare dei prestiti e degli anticipi a imprese non finanziarie deve essere dato dalla somma del valore contabile lordo di tutti i prestiti e gli anticipi a imprese non finanziarie dei quali non si conosce l'impiego dei proventi, ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per attività di transizione e attività abilitanti per ciascuna controparte.

Per questo tipo di esposizioni gli enti creditizi devono calcolare i KPI come segue:

primo passaggio = $(1)(b)/(1)(a)$;

secondo passaggio = $(1)(c)/(1)(b)$. Gli enti creditizi devono indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento ad attività abilitanti;

▼ M2

GAR prestiti e anticipi (per ciascun obiettivo ambientale) = $(1)(c)/(1)(a)$. Gli enti creditizi devono comunicare il GAR basato sui KPI relativi a CapEx e fatturato e indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento alle attività abilitanti e di transizione.

▼ B

I KPI devono essere comunicati:

- a) in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi alla data di riferimento dell'informativa;
- b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo dei nuovi prestiti e anticipi durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;
- c) con una scomposizione separata per attività abilitanti e attività di transizione e adattamento, nonché per finanziamenti specializzati.
- ii) GAR per titoli di debito di imprese non finanziarie («GAR titoli di debito»)

Ai fini del calcolo del GAR per questo tipo di esposizioni, gli enti creditizi devono calcolare e comunicare i seguenti elementi:

▼ B

- (2)(a) totale dei titoli di debito di imprese non finanziarie, segnatamente il valore contabile lordo dei titoli di debito al costo ammortizzato e al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, e dei titoli di debito non posseduti per la negoziazione al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
- (2)(b) titoli di debito di imprese non finanziarie che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente il valore contabile lordo dei titoli di debito nelle pertinenti categorie contabili verso imprese che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia (se disponibili indicare i codici NACE a livello 4);
- (2)(c) titoli di debito degli enti pertinenti che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, segnatamente tutti i titoli di debito che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, comprese le attività di transizione e abilitanti.

L'importo di (2)(c) deve essere calcolato usando la formula seguente:

(2)(c) = (2)(c)(1) + (2)(c)(2), dove:

(2)(c)(1) rappresenta i titoli di debito di cui si conosce l'impiego dei proventi;

(2)(c)(2) rappresenta i titoli di debito di cui non si conosce l'impiego dei proventi.

▼ M2

Ai fini di 2(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione quanto segue:

(2)(c)(1)(a): il valore contabile lordo totale delle esposizioni verso obbligazioni ecosostenibili emesse conformemente alla legislazione dell'Unione. Le emissioni attuali di obbligazioni designate come obbligazioni verdi dagli emittenti, i cui proventi devono essere investiti in attività economiche ammissibili alla tassonomia, devono essere valutate in base al livello di allineamento alla tassonomia delle attività economiche, in conformità al regolamento (UE) 2020/852, o dei progetti finanziati, sulla base di informazioni specifiche fornite dall'emittente per ciascuna emissione. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'obbligazione verde può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente;

(2)(c)(1)(b): il valore contabile lordo dei titoli di debito investiti in esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, nella misura in cui le attività finanziate sono attività economiche allineate alla tassonomia. La valutazione deve poggiare sulle informazioni specifiche fornite dall'emittente per l'emissione in questione. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata.

▼ B

Ai fini di (2)(c)(2) gli enti creditizi devono basarsi sul KPI relativo al fatturato e sul KPI relativo alle spese in conto capitale che la controparte è tenuta a comunicare in applicazione dell'articolo 2 del presente regolamento. L'ammontare dei titoli di debito di imprese non finanziarie deve essere dato dalla somma del valore contabile lordo di tutti i titoli di debito di cui non si conosce l'impiego dei proventi, ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per attività di transizione e attività abilitanti per ciascuna controparte.

▼B

Per questo tipo di esposizioni gli enti creditizi devono calcolare i KPI proposti secondo la formula seguente:

primo passaggio = $(2)(b)/(2)(a)$;

secondo passaggio = $(2)(c)/(2)(b)$. Gli enti creditizi devono indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento ad attività abilitanti e di transizione;

GAR titoli di debito = $(2)(c)/(2)(a)$ sulla base del KPI relativo al fatturato;
 $(2)(c)/(2)(a)$ sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale.

I KPI devono essere comunicati:

- a) in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale dei titoli di debito alla data di riferimento dell'informativa;
 - b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo dei nuovi titoli di debito durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;
 - c) con una scomposizione separata per attività abilitanti e di transizione, nonché per finanziamenti specializzati.
- iii) GAR per gli ►**M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ degli enti creditizi in imprese non finanziarie («GAR ►**M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀»)

Gli enti creditizi devono calcolare e comunicare:

- a) il rapporto tra gli ►**M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia e il totale degli ►**M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ in imprese non finanziarie.

Il numeratore deve includere il valore contabile lordo degli ►**M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ non posseduti per la negoziazione, che comprendono le attività finanziarie al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, le attività finanziarie non possedute per la negoziazione al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e gli investimenti in controllate, *joint venture* e collegate, di imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale degli ►**M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ non posseduti per la negoziazione, che comprendono le attività finanziarie al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, le attività finanziarie non possedute per la negoziazione al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e gli investimenti in controllate, *joint venture* e collegate, di imprese non finanziarie;

- b) il rapporto tra gli ►**M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche allineate alla tassonomia e gli ►**M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia.

Il numeratore corrisponde al valore contabile lordo degli ►**M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ non posseduti per la negoziazione, sulla base del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale per le attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa non finanziaria cui appartengono gli strumenti rappresentativi di capitale.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo degli ►**M2** strumenti rappresentativi di capitale ◀ non posseduti per la negoziazione, sulla base del KPI relativo al fatturato delle imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia;

▼ B

- c) **GAR ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀** = rapporto tra gli
 ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ in imprese non finanziarie
 che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia e il totale degli
 ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ in imprese non finanziarie.

Il numeratore deve corrispondere al valore contabile lordo degli
 ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ non posseduti per la negoziazione, ponderato in funzione del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale per le attività economiche allineate alla tassonomia comunicate dall'impresa non finanziaria cui appartengono gli strumenti rappresentativi di capitale.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale degli
 ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ non posseduti per la negoziazione in imprese non finanziarie.

I rapporti devono essere comunicati:

- a) in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale degli
 ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ alla data di riferimento dell'informativa;
- b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo degli
 ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;
- c) con una scomposizione separata per attività abilitanti e di transizione.
- iv) GAR relativo al totale dei finanziamenti a imprese non finanziarie (prestiti più ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀)

I tre rapporti comunicati per ciascun obiettivo ambientale devono essere calcolati sulla base del KPI relativo al fatturato e, per i titoli di debito e gli ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀, sulla base del KPI relativo al fatturato e di quello relativo alle spese in conto capitale degli attivi sottostanti, a livello aggregato, per tutti gli strumenti di finanziamento di imprese non finanziarie iscritti in bilancio, ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ compresi.

Il numeratore e il denominatore dei rapporti devono comprendere il valore contabile lordo dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito e degli ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ pertinenti in ciascun caso.

1.2.1.2. GAR per attività di prestito a imprese finanziarie e ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ in imprese finanziarie

Il GAR per attività di prestito a imprese finanziarie e ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ in imprese finanziarie deve essere calcolato come il rapporto tra i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito e gli ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ dei pertinenti portafogli contabili che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale e il totale dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito e degli ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ di imprese finanziarie.

▼ M2

Questo GAR deve contenere le informazioni su tutti gli obiettivi ambientali, con una scomposizione delle attività abilitanti. Per la mitigazione dei cambiamenti climatici, il GAR deve altresì contenere informazioni sulle attività di transizione. Gli enti creditizi devono anche fornire informazioni sullo stock e sul flusso.

▼M2

Per le esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, gli enti creditizi devono prendere in considerazione, nel numeratore del GAR per le imprese finanziarie, il valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione alle imprese finanziarie in proporzione al contributo che tali esposizioni apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

Per le esposizioni di cui non si conosce l'impiego dei proventi, il numeratore del GAR per le imprese finanziarie deve essere calcolato sulla base dei KPI delle controparti calcolati conformemente al presente regolamento. L'ammontare di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione a imprese finanziarie da prendere in considerazione nel numeratore del GAR deve essere dato dalla somma del loro valore contabile lordo ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per tutti gli obiettivi ambientali e le attività abilitanti per ciascuna controparte. Per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, la scomposizione deve altresì contenere le attività di transizione di ciascuna controparte.

«e la controparte è un altro ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 e solo a tal fine una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 117, paragrafo 2, di tale regolamento, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale utilizzati devono consistere nel valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e strumenti rappresentativi di capitale dei pertinenti portafogli contabili, ponderato in funzione del "GAR complessivo della controparte", ossia il valore contabile lordo moltiplicato per il "GAR complessivo" della controparte.»

▼B

Se la controparte è un'impresa di investimento, i KPI devono essere calcolati come segue, sulla base della quota di servizi nel reddito dell'impresa di investimento:

- a) per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio conformemente all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ deve essere ponderato in funzione del GAR basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale comunicato dalle imprese di investimento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per «il rapporto tra il valore degli attivi (titoli di debito, strumenti rappresentativi di capitale, disponibilità liquide equivalenti e derivati) investiti in attività economiche allineate alla tassonomia e il valore totale degli attivi investiti»;
- b) per le imprese di investimento diverse da quelle che negoziano per conto proprio conformemente all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, il valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◀ deve essere ponderato in funzione del KPI basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale relativo ai ricavi (compensi, commissioni e altri benefici monetari) comunicato dalle imprese di investimento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per «il rapporto tra commissioni, compensi e altri benefici monetari derivanti da servizi e attività riguardanti attività economiche allineate alla tassonomia e il totale delle commissioni, dei compensi e degli altri benefici monetari derivanti da tutti i servizi e da tutte le attività».

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

▼B

Se la controparte è un gestore di attività finanziarie, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale devono consistere nel valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◄, ponderato in funzione del rapporto relativo agli investimenti della controparte in attività economiche allineate alla tassonomia, come precisato agli allegati III e IV del presente regolamento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per il rapporto relativo agli investimenti totali del gestore di attività finanziarie.

Se le imprese beneficiarie degli investimenti sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, devono essere assunti come parametro di riferimento gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni risultanti dal calcolo del KPI relativo agli investimenti basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale o del KPI relativo alle sottoscrizioni delle imprese beneficiarie degli investimenti, conformemente agli allegati XI e X del presente regolamento.

Il denominatore deve consistere nel valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi, titoli di debito e ►M2 strumenti rappresentativi di capitale ◄ dei pertinenti portafogli contabili in relazione a imprese finanziarie.

1.2.1.3. GAR per le esposizioni al dettaglio

▼M2

Il GAR per le esposizioni al dettaglio verso prestiti su immobili residenziali o prestiti per la ristrutturazione di abitazioni è calcolato come quota dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni che sono allineati alla tassonomia secondo i criteri pertinenti di vaglio tecnico per gli edifici, in particolare per la ristrutturazione, l'acquisto e la proprietà in conformità dei punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, rispettivamente dell'allegato I o II del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dei punti 3.1 e 3.2 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni. Questo GAR deve includere informazioni sulle attività di transizione, nonché sullo stock e sul flusso.

▼B

Il GAR per le esposizioni al dettaglio verso credito al consumo per l'acquisto di autovetture deve corrispondere alla quota di prestiti che finanziano autovetture conformi ai criteri di vaglio tecnico fissati all'allegato I, punto 6.5, dell'atto delegato sul clima. Questo GAR deve includere informazioni sulle attività di transizione, sullo stock di prestiti (soltanto per quelli concessi dopo il *[data di applicazione del presente regolamento]*) e sul flusso di prestiti. Esso si applica esclusivamente agli investimenti pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

I KPI relativi alle esposizioni al dettaglio che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia sono di applicazione soltanto per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

i) *Prestiti su immobili residenziali***▼M2**

L'informativa sul KPI degli enti creditizi deve coprire il portafoglio di prestiti al dettaglio, in particolare il portafoglio di prestiti ipotecari. Le informazioni relative a tale KPI devono tenere conto della conformità ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici fissati all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dell'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486.

▼ M2

Il KPI per il portafoglio di prestiti su immobili residenziali degli enti creditizi deve essere espresso come quota dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente stabilito, in particolare, all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dell'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali.

▼ B

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi prestiti durante il periodo di riferimento dell'informativa.

Il numeratore del rapporto deve includere il valore contabile lordo dei prestiti su immobili residenziali conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima.

▼ M2

Nel numeratore del rapporto gli enti creditizi devono prendere in considerazione anche i prestiti concessi per la ristrutturazione di edifici o abitazioni in conformità ai criteri pertinenti di vaglio tecnico per gli edifici, in particolare di cui all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486.

▼ B

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali più il valore contabile lordo totale dei prestiti alle famiglie per la ristrutturazione di abitazioni, evitando il doppio conteggio nel caso in cui questi ultimi siano prestiti garantiti.

ii) *Clienti al dettaglio — Credito al consumo per l'acquisto di autovetture*

Gli enti creditizi devono comunicare un KPI per i prestiti concessi alle famiglie per l'acquisto di un veicolo a motore (autovettura). Il KPI deve consistere nella quota di prestiti associati ad autovetture che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 6.5, dell'atto delegato sul clima.

Gli enti creditizi devono prendere in considerazione i prestiti di questo tipo concessi a partire dalla data di applicazione degli obblighi di informativa, tanto per il KPI relativo allo stock quanto per quello relativo ai nuovi prestiti. Non occorre tenere conto dell'aggiornamento dello stock di prestiti concessi prima della data di applicazione.

1.2.1.4. GAR per prestiti e anticipi che finanziano l'edilizia residenziale pubblica e altri finanziamenti specializzati alle autorità pubbliche

▼ M2

Gli enti creditizi il cui modello aziendale è basato in larga misura sul finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica devono comunicare un KPI relativo alla quota di esposizioni verso le attività di finanziamento delle autorità pubbliche in conformità dei criteri pertinenti di vaglio tecnico, in particolare di cui all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486. Questo GAR deve essere stimato e comunicato dall'ente creditizio sotto forma di quota delle esposizioni da prestiti o titoli di debito ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica conforme ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica. Gli enti creditizi devono includere informazioni sullo stock e sul flusso.

▼ B

Il metodo di calcolo del numeratore e del denominatore deve essere lo stesso usato per i prestiti su immobili residenziali.

▼ M2

Per il finanziamento di attività e attivi diversi dall'edilizia residenziale pubblica di cui si conosce l'impiego dei proventi, gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni verso l'autorità pubblica, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, in proporzione al contributo che esse apportano al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dall'autorità pubblica in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

▼ B

1.2.1.5. Altre esposizioni in bilancio — Garanzie immobiliari recuperate

Gli enti creditizi devono rendere noto il KPI relativo al grado di conformità del proprio portafoglio di garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate e possedute per la vendita ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima per quanto riguarda l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale indicatore deve consistere nel rapporto tra le garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima e il totale delle garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi attivi durante il periodo di riferimento dell'informativa.

Il numeratore del rapporto deve includere il valore contabile lordo delle garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate conformi ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale delle garanzie immobiliari residenziali e commerciali recuperate e possedute per la vendita dall'ente creditizio.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi prestiti durante il periodo di riferimento dell'informativa.

▼ M2

1.2.1.6. GAR complessivo

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sul GAR complessivo. Esso deve riflettere il valore cumulativo dei KPI basati sulle esposizioni, includendo al denominatore il totale degli attivi in bilancio senza le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e sommando nel numeratore complessivo i numeratori dei KPI basati sulle esposizioni ecosostenibili:

- a) GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;
- b) GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese non finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;
- c) GAR per le esposizioni immobiliari residenziali, compresi i prestiti per la ristrutturazione di abitazioni, per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici ed economia circolare;
- d) GAR per i prestiti al dettaglio per l'acquisto di autovetture, per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;

▼ M2

- e) GAR per i proventi utilizzati per finanziare pubbliche amministrazioni locali, per tutti gli obiettivi ambientali;
- f) GAR per le garanzie immobiliari residenziali e commerciali recuperate e possedute per la vendita, per gli obiettivi dei cambiamenti climatici.

Insieme al GAR complessivo gli enti creditizi devono comunicare anche la percentuale di attivi esclusi dal numeratore del GAR conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, e al punto 1.1.2 del presente allegato.

▼ B**1.2.2. KPI per le esposizioni fuori bilancio**

Gli enti creditizi devono comunicare un rapporto complementare sul livello di associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia delle esposizioni fuori bilancio che essi gestiscono e che orientano o contribuiscono a orientare i flussi di capitale verso attività economiche la cui sostenibilità ambientale può essere valutata conformemente al regolamento (UE) 2020/852:

- a) garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi e altri strumenti di debito verso imprese; e
- b) attività finanziarie gestite.

1.2.2.1. Coefficiente verde per le garanzie finanziarie alle imprese finanziarie e non finanziarie (KPI relativo alle garanzie finanziarie)**▼ M2**

Il coefficiente verde per le garanzie finanziarie alle imprese corrisponde alla quota di garanzie finanziarie a sostegno di prestiti, anticipi e titoli di debito che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, rispetto all'insieme delle garanzie finanziarie a sostegno di prestiti, anticipi e titoli di debito delle imprese. Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso, per tutti gli obiettivi ambientali. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne gli altri obiettivi ambientali, deve indicare la parte di attività abilitanti.

▼ B

Il metodo di calcolo del KPI relativo alle garanzie finanziarie deve essere lo stesso illustrato per i KPI relativi a prestiti e anticipi e/o a titoli di debito verso imprese, applicato però ai prestiti e agli anticipi/ai titoli di debito sottostanti garantiti dall'ente creditizio.

1.2.2.2. Coefficiente verde per le attività finanziarie gestite (KPI relativo alle attività finanziarie gestite)**▼ M2**

Il coefficiente verde per le attività finanziarie gestite deve consistere nella quota delle attività finanziarie gestite (strumenti di debito, strumenti rappresentativi di capitale e immobili) di imprese che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, rispetto al totale delle attività finanziarie gestite (strumenti di debito, strumenti rappresentativi di capitale e altri attivi). Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso, per tutti gli obiettivi ambientali. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne gli altri obiettivi ambientali, deve indicare la parte di attività abilitanti.

▼B

Il metodo di calcolo del KPI relativo alle attività finanziarie gestite deve essere lo stesso illustrato all'allegato III del presente regolamento per i gestori di attività finanziarie.

1.2.3. *KPI relativi a servizi diversi dal prestito — Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi)*

Il KPI per i ricavi da commissioni e compensi legati a servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese è definito come il rapporto tra i ricavi dell'ente creditizio da commissioni e compensi addebitati alle imprese, derivanti da prodotti o servizi diversi dal prestito e associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, e il totale dei ricavi da commissioni e compensi addebitati alle imprese e derivanti da prodotti o servizi diversi dal prestito.

Gli enti creditizi devono rendere noti i ricavi da commissioni e compensi legati alla fornitura di servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie, compresi i seguenti servizi (secondo quanto comunicato dagli enti seguendo il modello 22.1 «Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività» di cui al ►**M2** regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄):

- a) emissione di titoli di terzi o altri servizi ad essi connessi;
- b) ricevimento, trasmissione ed esecuzione per conto di clienti di ordini di acquisto o vendita di titoli;
- c) consulenza alle imprese per fusioni e acquisizioni;
- d) servizi finanziari per l'impresa inerenti alla consulenza sui mercati dei capitali per clienti aziendali o di altro tipo;
- e) commissioni di private banking;
- f) servizi di compensazione e regolamento;
- g) custodia e altri servizi correlati;
- h) servizi di pagamento;
- i) ricavi da commissioni e compensi per la distribuzione ai clienti attuali dell'ente di prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale;
- j) attività di gestione del prestito;
- k) servizi di cambio e operazioni internazionali.

Il numeratore del KPI deve comprendere i ricavi da commissioni e compensi, ai sensi dell'allegato V, punto 284, del ►**M2** regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄, per la fornitura alle imprese di servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie e associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. Essi devono essere stimati ponderando i ricavi da commissioni e compensi addebitati a ciascuna controparte in funzione della quota di fatturato e spese in conto capitale associata alle attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente, secondo quanto da essa comunicato conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Nel caso delle imprese finanziarie, il coefficiente da applicare per la controparte deve essere lo stesso dei KPI relativi a tali imprese.

Il denominatore deve corrispondere all'importo totale dei ricavi da commissioni e compensi addebitati alle imprese per prodotti o servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie.

1.2.4. *Altre informazioni inerenti al GAR: GAR per il portafoglio di negoziazione*

Il portafoglio di negoziazione deve essere escluso dal denominatore e dalla copertura del GAR complessivo.

▼B

Gli enti creditizi devono spiegare la politica di investimento applicata al proprio portafoglio di negoziazione, la relativa composizione globale ed eventuali tendenze in termini di settori predominanti e associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia. Devono altresì spiegare i potenziali limiti in termini di rischi climatici e ambientali e di livello di associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia, nonché le modalità di gestione dei rischi ambientali che possono incidere sul valore del portafoglio.

▼M3

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni quantitative e KPI che illustrino in che misura negoziano in attivi ecosostenibili e in che misura contribuiscono a promuoverne la negoziazione.

▼B

Gli enti creditizi devono comunicare le seguenti informazioni:

- a) il volume totale di strumenti allineati alla tassonomia negoziati durante il periodo di riferimento dell'informativa, segnatamente la somma degli acquisti e delle vendite di titoli ecosostenibili in termini assoluti;
- b) il volume totale di titoli negoziati durante il periodo di riferimento dell'informativa, segnatamente la somma degli acquisti totali e delle vendite totali di titoli in termini assoluti.

La somma degli acquisti e delle vendite di titoli ecosostenibili in termini assoluti deve essere inclusa al numeratore del GAR specifico per il portafoglio di negoziazione dell'ente creditizio. La somma degli acquisti totali e delle vendite totali di titoli in termini assoluti deve essere inclusa al denominatore del GAR per il portafoglio di negoziazione.

La parte del numeratore del GAR per il portafoglio di negoziazione deve essere stimata ponderando il valore contabile lordo dei titoli di debito e degli strumenti rappresentativi di capitale acquistati e/o venduti da ciascuna controparte in funzione della quota di fatturato e di spese in conto capitale associata alle attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente, secondo quanto da essa comunicato conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 e al presente regolamento. Nel caso delle imprese finanziarie, il coefficiente da applicare per la controparte deve essere lo stesso dei KPI pertinenti relativi a tale controparte.

ALLEGATO VI

MODELLO PER I KPI DEGLI ENTI CREDITIZI

Numero del modello	Nome
0	Sintesi dei KPI
1	Attivi per il calcolo del GAR
2	GAR – Informazioni settoriali
3	KPI GAR (stock)
4	KPI GAR (flusso)
5	KPI per le esposizioni fuori bilancio
6	KPI per ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie
7	KPI per il portafoglio di negoziazione

Modello 0. Sintesi dei KPI che gli enti creditizi devono comunicare ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia

Data/periodo di riferimento dell'informativa t									
		Totale esposizioni verso attività allineate alla tassonomia (valuta)		KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	% copertura (sul totale degli attivi) ⁽³⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	
		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	
KPI principale	GAR (coefficiente di attivi verdi) per lo stock								

▼ **M3**

		Totale esposizioni verso attività allineate alla tassonomia (valuta)		KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	% copertura (sul totale degli attivi) ⁽³⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)
		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx
KPI aggiuntivi	GAR (flusso)							
	Portafoglio di negoziazione							
	Garanzie finanziarie							
	Attività finanziarie gestite							
	Ricavi relativi a commissioni e compensi ⁽⁵⁾							

⁽¹⁾ Sulla base del KPI relativo al fatturato della controparte.
⁽²⁾ Sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte.
⁽³⁾ % di attivi coperti dal KPI sul totale degli attivi delle banche.
⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.
⁽⁵⁾ Ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie.

Nota 1: per tutti i modelli: le caselle in nero non devono essere compilate.

Nota 2: i KPI per commissioni e compensi (foglio 6) e per il portafoglio di negoziazione (foglio 7) si applicano solo a partire dal 2028.

Modello 1. Attivi per il calcolo del GAR

Data/periodo di riferimento dell'informativa t																	
Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)							
1	GAR – Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore																
2	Prestiti e anticipi, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione ammissibili nel calcolo del GAR																
3	Imprese finanziarie																
4	Prestiti e anticipi																
5	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi																
6	Strumenti rappresentativi di capitale																
7	Imprese non finanziarie																

Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)							
8	Prestiti e anticipi																
9	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi																
10	Strumenti rappresentativi di capitale																
11	Famiglie																
12	di cui prestiti garantiti da immobili residenziali																
13	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici																
14	di cui prestiti per veicoli a motore																
15	Finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali																
16	Finanziamento dell'edilizia residenziale																
17	Altri finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali																

Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale									Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante				
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)							
18	Garanzie reali ottenute mediante presa di possesso: immobili residenziali e commerciali																
19	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾																
20	Totale attivi GAR																
21	Attivi non inclusi nel calcolo del GAR																
22	Amministrazioni centrali ed emittenti sovranazionali																
23	Esposizioni verso banche centrali																
24	Portafoglio di negoziazione																
25	Imprese ed entità non soggette alla CSRD																

Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale										Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante					
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)								
26	PMI e imprese (diverse dalle PMI) non soggette agli obblighi di informativa CSRD																	
27	Prestiti e anticipi																	
28	di cui prestiti garantiti da immobili commerciali																	
29	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici																	
30	Titoli di debito																	
31	Strumenti rappresentativi di capitale																	
32	Controparti non UE non soggette agli obblighi di informativa CSRD																	
33	Prestiti e anticipi																	

Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale									Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante				
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)							
34	Titoli di debito																
35	Strumenti rappresentativi di capitale																
36	Derivati																
37	Prestiti interbancari a vista																
38	Disponibilità liquide e attivi in contante																
39	Altre categorie di attivi (ad es. avviamento, merci ecc.)																
40	Totale attivi																
Esposizioni fuori bilancio (stock) verso imprese soggette agli obblighi di informativa CSRD e pubbliche amministrazioni locali																	
41	Garanzie finanziarie																
42	Attività finanziarie gestite																

▼ **M3**

Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale										Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante					
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)								
43	Di cui titoli di debito																	
44	Di cui strumenti rappresentativi di capitale																	

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b), del presente regolamento.
⁽²⁾ Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 *bis*, del presente regolamento.
⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Note esplicative:

- Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti categorie contabili di attività finanziarie: attività finanziarie al costo ammortizzato, attività finanziarie al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, investimenti in controllate, *joint venture* e società collegate, attività finanziarie designate al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, garanzie immobiliari ottenute dagli enti creditizi mediante presa di possesso in cambio della cancellazione di debiti.
- Gli enti creditizi replicano questo modello per comunicare informazioni sugli stock per il calcolo del GAR (stock) e informazioni sui nuovi attivi per il calcolo del GAR (flusso).
- Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 2. GAR – Informazioni settoriali

Data/periodo di riferimento dell'informativa t										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Scomposizione per settore – livello NACE a 4 cifre (codice e dicitura) (milioni EUR)		Valore conta- bile [lordo] to- tale	Di cui ammis- sibile alla tas- sonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia cir- colare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)
1										
2										
3										
...										
10										
11	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾									
12	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾									
13	Di cui esposizioni non valutate ⁽³⁾									

⁽¹⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
⁽²⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. Gli enti creditizi comunicano in questo modello informazioni sulle dieci principali esposizioni nel portafoglio bancario verso i dieci settori principali coperti dalla tassonomia (livello di dettaglio: settori NACE a 4 cifre), usando il codice NACE pertinente in base all'attività principale della controparte.
2. L'attribuzione del settore NACE della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più debitori avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell'esposizione da parte dell'ente. La distribuzione per codice NACE delle esposizioni contratte congiuntamente è determinata dalle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante. Gli enti comunicano le informazioni per codice NACE con il livello di disaggregazione richiesto nel modello.
3. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

▼ **M3**

Modello 3. **KPI GAR (stock)**

Data di riferimento dell'informativa t																
% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale								Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Scomposizione per obiettivo ambientale						Biodiversità ed ecosistemi (BIO)						
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)								
1	GAR – Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore															
2	Prestiti e anticipi, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione ammissibili nel calcolo del GAR															
3	Imprese finanziarie															
4	Prestiti e anticipi															
5	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi															
6	Strumenti rappresentativi di capitale															
7	Imprese non finanziarie															
8	Prestiti e anticipi															
9	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi															

▼ **M3**

% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale							Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)						
10	Strumenti rappresentativi di capitale														
11	Famiglie														
12	di cui prestiti garantiti da immobili residenziali														
13	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici														
14	di cui prestiti per veicoli a motore														
15	Finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali														
16	Finanziamento dell'edilizia residenziale														
17	Altri finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali														
18	Garanzie reali ottenute mediante presa di possesso: immobili residenziali e commerciali														

▼ **M3**

% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale									Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante		
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)					
19	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽²⁾													
20	GAR – Totale attivi GAR													

⁽¹⁾ Conformemente all’articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

⁽²⁾ Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. L’ente comunica in questo modello i KPI GAR sullo stock di esposizioni calcolati a partire dai dati riportati nel modello 1 sugli attivi coperti.
2. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

▼ **M3**

Modello 4. **KPI GAR (flusso)**

Periodo di riferimento dell'informativa T														
% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale									Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante		
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)					
1	GAR – Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore													
2	Prestiti e anticipi, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione ammissibili nel calcolo del GAR													
3	Imprese finanziarie													
4	Prestiti e anticipi													
5	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi													
6	Strumenti rappresentativi di capitale													
7	Imprese non finanziarie													
8	Prestiti e anticipi													
9	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi													

▼ **M3**

% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale									Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante		
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)					
10	Strumenti rappresentativi di capitale													
11	Famiglie													
12	di cui prestiti garantiti da immobili residenziali													
13	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici													
14	di cui prestiti per veicoli a motore													
15	Finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali													
16	Finanziamento dell'edilizia residenziale													
17	Altri finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali													
18	Garanzie reali ottenute mediante presa di possesso: immobili residenziali e commerciali													

▼ **M3**

% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m			
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale								Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾	
				Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione						Di cui abilitante
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)								
19	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽²⁾																
20	GAR – Totale attivi GAR																

⁽¹⁾ Conformemente all’articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

⁽²⁾ Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. L’ente comunica in questo modello i KPI GAR sul flusso di nuovi prestiti e anticipi, titoli di debito, strumenti rappresentativi di capitale e garanzie reali recuperate durante l’esercizio finanziario precedente alla data di riferimento dell’informativa, calcolati a partire dai dati riportati nel modello 1 sugli attivi coperti.
2. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 5. KPI per le esposizioni fuori bilancio

Data/periodo di riferimento dell'informativa t													
% (sul totale corrispondente degli attivi fuori bilancio)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)				
1	Garanzie finanziarie (KPI relativo alle garanzie finanziarie)												
2	Attività finanziarie gestite (KPI relativo alle attività finanziarie gestite)												

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. L'ente comunica in questo modello i KPI per le esposizioni fuori bilancio (garanzie finanziarie e attività finanziarie gestite) calcolati a partire dai dati riportati nel modello 1 sugli attivi coperti.
2. Gli enti replicano questo modello per comunicare i KPI relativi allo stock e al flusso per le esposizioni fuori bilancio.
3. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

▼ M3

Modello 6. KPI per i ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie

Periodo di riferimento dell'informativa T														
KPI relativo a commissioni e compensi		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Totale	Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Di cui ricavi da commissioni e compensi non valutati ⁽¹⁾
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)				
		milioni EUR	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Ricavi da commissioni e compensi addebitati a imprese soggette alla CSRD – Servizi diversi dai prestiti													
2	Servizi prestati a imprese finanziarie													
3	Imprese non finanziarie													
4	Controparti non soggette agli obblighi di informativa CSRD, comprese le controparti di paesi terzi													

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Note esplicative:

- Gli enti comunicano in questo modello le informazioni sulla percentuale (%) dei ricavi da commissioni e compensi relativi ai settori della tassonomia e alle attività ad essa allineate (con una scomposizione per attività di transizione e abilitanti) rispetto ai ricavi totali da commissioni e compensi addebitati alle imprese soggette alla CSRD per servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie.
- Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 7. KPI per il portafoglio di negoziazione

Periodo di riferimento dell'informativa <i>t</i>																	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Acquisti assoluti più vendite assolute (fair value)										KPI per la negoziazione					
		Di cui esposizioni non valutate ⁽¹⁾	Di cui allineato alla tassonomia									Di cui CCM	Di cui CCA	Di cui WTR	Di cui CE	Di cui PPC	Di cui BIO
1	Attività finanziarie possedute per negoziazione (titoli di debito e partecipazioni) – Imprese soggette alla CSRD																
2	Imprese finanziarie																
3	Titoli di debito																
4	Strumenti rappresentativi di capitale																
5	Imprese non finanziarie																
6	Titoli di debito																
7	Strumenti rappresentativi di capitale																
8	Controparti non soggette agli obblighi di informativa CSRD, comprese le controparti di paesi terzi																
9	Titoli di debito																
10	Strumenti rappresentativi di capitale																

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Nota esplicativa:

1. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.



ALLEGATO VII

INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Contenuto degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) che devono essere comunicati dalle imprese di investimento

1. Ambito di applicazione degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI)

La comunicazione dei KPI e la relativa metodologia devono riguardare ed essere concepiti separatamente per tutti i seguenti servizi elencati nell'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE:

- a) attività di negoziazione per conto proprio delle imprese di investimento, indipendentemente dal fatto che le imprese di investimento siano *principal trader* o che negozino per conto dei loro clienti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 3, della direttiva 2014/65/UE;
- b) servizi e attività di investimento delle imprese di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, ad eccezione del punto 3 di tale sezione.

I servizi accessori elencati nell'allegato I, sezione B, della direttiva 2014/65/UE devono essere esclusi dall'ambito dell'informativa.

I servizi e le attività di investimento che devono essere coperti dagli obblighi di informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 e del presente regolamento comprendono quanto segue:

- a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) negoziazione per conto proprio;
- d) gestione di portafogli;
- e) consulenza in materia di investimenti;
- f) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- g) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- h) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- i) gestione di sistemi organizzati di negoziazione (OTF).

2. Imprese di investimento che negoziano per conto proprio

Le imprese di investimento che negoziano per conto proprio devono comunicare i KPI sottoportati.

2.1. KPI relativi ai loro attivi sotto forma di:

- quota di attivi associati alle attività economiche ammissibili alla tassonomia nell'ambito degli attivi totali;
- quota di attivi associati alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito degli attivi associati alle attività economiche ammissibili alla tassonomia; e

▼B

— quota di attivi associati alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito degli attivi totali (GAR).

Per il calcolo dei KPI, si deve considerare quanto segue.

2.2. *Imprese beneficiarie degli investimenti considerate*

▼M3

Le imprese beneficiarie degli investimenti considerate comprendono imprese non finanziarie e imprese finanziarie.

▼B

Per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono soggette agli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2014/95/UE, le imprese di investimento devono utilizzare i KPI che le imprese beneficiarie degli investimenti devono comunicare ai sensi del presente regolamento. Per le imprese beneficiarie degli investimenti che non sono soggette alla direttiva 2014/95/UE, si applica l'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.3. *Strumenti di investimento considerati — attivi*

▼M3

Nel calcolo dei KPI sono inclusi i titoli di debito, gli strumenti rappresentativi di capitale verso le imprese beneficiarie degli investimenti e tutti gli altri attivi di cui all'articolo 7, paragrafo 6.

▼B

2.4. *Metodo di calcolo*

Per quanto concerne il calcolo del GAR per i servizi e le attività delle imprese di investimento che negoziano per conto proprio, le imprese di investimento devono basarsi sul KPI relativo al fatturato e sul KPI relativo alle spese in conto capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti per ciascun obiettivo ambientale.

Il numeratore è costituito dal valore degli investimenti ponderato per la quota delle attività economiche allineate alla tassonomia con una scomposizione per le attività di transizione e abilitanti dell'impresa beneficiaria degli investimenti, ossia per la quota del fatturato e delle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria degli investimenti associata alle attività economiche allineate alla tassonomia.

La media ponderata del valore degli investimenti si basa sulla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti misurata come segue:

- a) per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie, i KPI relativi a fatturato e spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati I e II;
- b) per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono gestori di attività finanziarie, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati III e IV;
- c) per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono enti creditizi, il coefficiente di attivi verdi basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale risultante dal calcolo del predetto coefficiente dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati V e VI;
- d) per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese di investimento, gli investimenti e i ricavi, come risultanti dal calcolo dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati VII e VIII in funzione della quota di servizi e attività legata alla negoziazione per conto proprio e non per conto proprio nell'ambito del reddito dell'impresa di investimento;

▼B

- e) per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni, quali risultanti dal calcolo dei KPI sugli investimenti basati sul fatturato o sulle spese in conto capitale oppure combinati, ove applicabile, con il KPI relativo alle sottoscrizioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non vita beneficiarie, conformemente agli allegati IX e X.

Per i titoli di debito emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti con l'obiettivo di finanziare attività o progetti specifici, oppure nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia emesso obbligazioni ecosostenibili, le imprese di investimento devono valutare tali titoli di debito in base al fatto che essi finanziano o meno attività o progetti economici allineati alla tassonomia, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria.

In deroga al secondo e terzo comma del presente punto 2.4, i titoli di debito destinati a finanziare attività o progetti specifici o le obbligazioni ecosostenibili emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino a concorrenza del valore delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e di tali titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria.

▼M2

In deroga al secondo e terzo comma del presente punto 2.4, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore in proporzione al contributo che apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia.

▼B

Per il denominatore, gli attivi totali devono comprendere tutti gli attivi investiti dalle imprese di investimento per conto proprio.

3. Imprese di investimento che non negoziano per conto proprio

Le imprese di investimento che non negoziano per conto proprio devono comunicare i KPI sottoriportati.

3.1. KPI relativi a ricavi, compresi commissioni, compensi e altri benefici monetari sotto forma di:

- quota dei ricavi da servizi e attività associata alle attività economiche ammissibili alla tassonomia nell'ambito del totale dei ricavi derivanti da servizi e attività di investimento;
- quota dei ricavi da servizi e attività di investimento associata alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito dei ricavi derivanti da servizi e attività di investimento associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia; e
- quota dei ricavi da servizi e attività di investimento associata alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito dei ricavi totali derivanti da servizi e attività di investimento (GAR).

Per il calcolo dei KPI, si deve considerare quanto segue.

3.2. Clienti considerati

▼M3

Le imprese di investimento devono considerare i clienti che ricevono servizi di investimento diversi dai servizi di negoziazione per conto proprio e dai servizi accessori che sono imprese non finanziarie e imprese finanziarie.

▼B

Per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono soggette alla direttiva 2014/95/UE, le imprese di investimento devono utilizzare i KPI che le imprese beneficiarie degli investimenti devono comunicare ai sensi del presente regolamento. Per le imprese beneficiarie degli investimenti che non sono soggette alla direttiva 2014/95/UE, si applica l'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.

3.3. *Metodo di calcolo*

Per le attività delle imprese di investimento diverse dalla negoziazione per conto proprio, il numeratore è rappresentato dalla media ponderata dei ricavi (commissioni, compensi e altri benefici monetari) generati dall'impresa di investimento in relazione al valore aggregato delle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito delle attività dei loro clienti. Si applica la metodologia di cui al punto 2.4 del presente allegato.

3.4. *Altri elementi da prendere in considerazione*

Le imprese di investimento devono indicare nei modelli gli obiettivi ambientali e la natura delle attività (abilitanti o di transizione).

Le informazioni devono essere comunicate dopo il netting di potenziali coperture e compensazioni, indipendentemente dallo strumento utilizzato conformemente all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2012/236 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

ALLEGATO VIII

MODELLO PER I KPI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Numero del modello	Nome
0	Sintesi dei KPI che le imprese di investimento devono comunicare ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia
1	KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio
2	KPI delle imprese di investimento – Altri servizi

Modello 0 Sintesi dei KPI che le imprese di investimento devono comunicare ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia

Data/periodo di riferimento dell'informativa t								
		Totale attivi allineati alla tassonomia (valuta)		KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	% copertura (sul totale degli attivi) ⁽³⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)
		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx
KPI principale (per la negoziazione per conto proprio)	Coefficiente di attivi verdi (GAR)							
		Totale ricavi da servizi e attività allineati alla tassonomia (valuta)		KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	Copertura % (sul totale dei ricavi) ⁽³⁾ (%)	Ricavi non valutati (% dei ricavi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Ricavi non valutati (% dei ricavi coperti) ⁽⁴⁾ (%)
		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx
KPI principale (per servizi e attività diversi dalla negoziazione per conto proprio)	KPI relativo ai ricavi ⁽⁵⁾							

⁽¹⁾ Sulla base del KPI relativo al fatturato della controparte.
⁽²⁾ Sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte.
⁽³⁾ % degli attivi coperti dal KPI rispetto al totale degli attivi.
⁽⁴⁾ Conformemente all’articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.
⁽⁵⁾ Commissioni, compensi e altri benefici monetari.

Modello 1 KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio

Data di riferimento dell'informativa t																	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Totale	Di cui coperto dal KPI	Ammissibile alla tassonomia ⁽¹⁾	Allineato alla tassonomia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽³⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'entità comunicante ⁽⁴⁾
						Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)						
						Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%				
1	Totale attivi investiti nel quadro delle attività di imprese di investimento che negoziano per conto proprio (come da allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE)																
2	Di cui: per conto proprio																
3	Di cui: per conto di clienti																
4	Di cui: esposizioni incluse su base volontaria ⁽⁵⁾																

▼ **M3**

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
		Totale	Di cui coperto dal KPI	Ammis-sibile alla tas-sono-mia ⁽¹⁾	Allineato alla tas-sono-mia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale								Di cui di transi-zione	Di cui abilitante	Esposi-zioni non va-lutate	Di cui a fi-nanziamento di attività non rile-vanti delle contro-parti ⁽³⁾	Di cui esposi-zioni che fi-nanziano con-troparti che fanno la di-chiarazione di cui all'arti-colo 7, para-grafo 9	Di cui non valutato, considerato non rile-vante dal-l'entità co-muni-cante ⁽⁴⁾
						Mitiga-zione dei cambia-menti cli-matici (CCM)	Adatta-mento ai cambia-menti cli-matici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Econo-mia cir-colare (CE)	Inquina-mento (PPC)	Biodi-versità ed eco-sistemi (BIO)								
		Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
5	Di cui attività nel settore nucleare ⁽⁶⁾																		
6	Di cui attività nel settore dei gas fos-sili ⁽⁷⁾																		

⁽¹⁾ % di attivi ammissibili alla tassonomia sugli attivi coperti.
⁽²⁾ % di attivi allineati alla tassonomia sugli attivi coperti.
⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b), del presente regolamento.
⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 *bis*, del presente regolamento.
⁽⁵⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.
⁽⁶⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
⁽⁷⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Nota esplicativa:

1. Le imprese replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

▼ **M3**

Modello 2 **KPI delle imprese di investimento – Altri servizi**

Periodo di riferimento dell'informativa t															
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		Totale	Di cui co- perto dal KPI	Ammissi- bile alla tassono- mia ⁽¹⁾	Allineato alla tasso- nomia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale							Di cui di transizione	Di cui abi- litante	Di cui ricavi non valu- tati ⁽³⁾
						Mitiga- zione dei cambia- menti cli- matici (CCM)	Adatta- mento ai cambia- menti cli- matici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquina- mento (PPC)	Biodiversità ed ecosi- stemi (BIO)				
		Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	Ricavi (commissioni, compensi e altri benefici monetari) da investimenti e da servizi e attività diversi dalla negoziazione per conto proprio (come da allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE)														
2	Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari														
3	Esecuzione di ordini per conto dei clienti														
4	Gestione di portafogli														
5	Consulenza in materia di investimenti														
6	Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile														

▼ **M3**

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		
		Totale	Di cui co- perto dal KPI	Ammissi- bile alla tassono- mia ⁽¹⁾	Allineato alla tasso- nomia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale								Di cui di transizione	Di cui abi- litante	Di cui ricavi non valu- tati ⁽³⁾
						Mitiga- zione dei cambia- menti cli- matici (CCM)	Adatta- mento ai cambia- menti cli- matici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquina- mento (PPC)	Biodiversità ed ecosi- stemi (BIO)					
		Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
7	Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile															
8	Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione															
9	Gestione di sistemi organizzati di negoziazione															
10	Di cui incluso su base volontaria ⁽⁴⁾															
11	Di cui attività nel settore nucleare ⁽⁵⁾															
12	Di cui attività nel settore dei gas fossili ⁽⁶⁾															

⁽¹⁾ % di attivi ammissibili alla tassonomia sugli attivi coperti.
⁽²⁾ % di attivi allineati alla tassonomia sugli attivi coperti.
⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.
⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.
⁽⁵⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
⁽⁶⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Nota esplicativa:
1. Le imprese replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

▼B*ALLEGATO IX***INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DELLE
IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE****1. KPI relativo agli investimenti**

Il KPI relativo agli investimenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione deve presentare la media ponderata degli investimenti diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. Il KPI deve essere indicato tanto in percentuale del «totale degli investimenti» quanto in unità monetarie assolute.

▼M3

Per investimenti si intendono tutti gli investimenti, diretti e indiretti, e le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6, compresi gli investimenti in organismi di investimento collettivo e partecipazioni, prestiti e ipoteche.

▼B

Nell'informativa aggiuntiva le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono distinguere la quota degli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti e la quota degli investimenti rimanenti. ► **M3** Deve essere resa nota la quota di investimenti coperti in esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento rispetto al totale in bilancio. ◀

L'informativa deve essere scomposta per obiettivo ambientale in termini percentuali e in unità monetarie, se disponibili.

La media ponderata del valore degli investimenti deve basarsi sulla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti misurata attraverso i seguenti elementi:

- a) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa non finanziaria, i KPI relativi a fatturato e spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati I e II;
- b) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un gestore di attività finanziarie, il KPI basato sul fatturato e quello basato sulle spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati III e IV;
- c) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un ente creditizio, il coefficiente di attivi verdi (GAR, *green asset ratio*) basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale risultante dal calcolo del GAR dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati V e VI;
- d) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di investimento, gli investimenti e i ricavi, come risultanti dal calcolo dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati VII e VIII in funzione della quota di servizi e attività legata alla negoziazione per conto proprio e non per conto proprio rispetto al reddito dell'impresa di investimento;
- e) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni, quali risultanti dal calcolo dei KPI relativi agli investimenti basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale (ossia la quota degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, che sono diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia) combinati, se del caso, al KPI relativo alle sottoscrizioni delle imprese di assicurazione o di riassicurazione non vita beneficiarie degli investimenti, conformemente agli allegati XI e X.

▼ M2

In deroga al primo e al quinto comma del presente punto 1, i titoli di debito destinati a finanziare attività o progetti specificati o le obbligazioni ecosostenibili emesse dall'impresa beneficiaria degli investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino al valore delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.

In deroga al primo e quinto comma del presente punto 1, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore in proporzione al contributo che apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia.

▼ B**2. KPI relativo ad attività di sottoscrizione****▼ M2**

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese di assicurazione vita devono calcolare il KPI relativo ad attività di sottoscrizione e presentare i ricavi da assicurazioni non vita o, se del caso, da riassicurazioni, derivanti da «premi lordi contabilizzati», corrispondenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione allineate alla tassonomia conformemente all'allegato II, punti 10.1 e 10.2, dell'atto delegato «Clima». Il KPI deve essere rappresentato in termini percentuali rispetto a uno dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

- a) totale dei premi lordi di assicurazione non vita contabilizzati;
- b) totale dei premi lordi di riassicurazione non vita contabilizzati;
- c) totale dei ricavi di assicurazioni non vita;
- d) totale dei ricavi di riassicurazioni non vita.

▼ M3

▼ M3

ALLEGATO X

MODELLI PER I KPI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Modello 1. KPI relativo alle sottoscrizioni

Periodo di riferimento dell'informativa t				
Attività economiche: attività di sottoscrizione assicurazione e riassicurazione non vita ⁽¹⁾	Premi assoluti, anno t	Quota di premi, anno t	Premi assoluti, anno t-1	Quota di premi, anno t-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Valuta	%	Valuta	%
Attività allineate alla tassonomia				
Attività nel settore nucleare ⁽²⁾				
Attività nel settore dei gas fossili ⁽³⁾				
Attività ammissibili alla tassonomia				
Attività nel settore nucleare ⁽²⁾				
Attività nel settore dei gas fossili ⁽³⁾				
Attività non valutate considerate non rilevanti ⁽⁴⁾				
Totale ⁽⁵⁾		100		100

⁽¹⁾ L'assicurazione e la riassicurazione non vita possono essere ammissibili o allineate al regolamento (UE) 2020/852 soltanto come attività che consentono l'adattamento ai cambiamenti climatici.

⁽²⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽³⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

⁽⁵⁾ La cifra totale deve comprendere alternativamente: a) totale dei premi lordi di assicurazione non vita contabilizzati; b) totale dei premi lordi di riassicurazione non vita contabilizzati; c) totale dei ricavi di assicurazioni non vita; d) totale dei ricavi di riassicurazioni non vita.

Note esplicative per il Modello 1:

1. I «premi» nelle colonne (2) e (3) devono essere indicati come premi lordi contabilizzati o, se del caso, come ricavi relativi ad attività di assicurazione o riassicurazione non vita.
2. Le informazioni nelle colonne (4) e (5) devono essere comunicate nell'anno 2024 e successivi. (t-1) è l'ultimo esercizio finanziario in cui sono stati comunicati dati sull'allineamento alla tassonomia. Se nell'esercizio t-1 non sono stati comunicati dati, lasciare vuote le colonne (4) e (5).

Modello 2. KPI relativo agli investimenti

	Esposizioni	%	Milioni EUR
1	Totale attività finanziarie gestite	100	
2	Attività finanziarie coperte dal KPI		
	% attività finanziarie coperte	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
3	Ammissibili alla tassonomia		
4	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾		
5	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾		

▼ **M3**

	Esposizioni	%	Milioni EUR
6	Allineate alla tassonomia		
7	Imprese soggette agli articoli 19 <i>bis</i> e 29 <i>bis</i> della direttiva 2013/34/UE		
8	Di cui imprese non finanziarie		
9	Di cui imprese finanziarie		
10	Altre controparti coperte e beni immobili		
11	Investimenti diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti		
12	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾		
13	Attività di transizione		
14	Attività abilitanti		
15	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾		
16	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾		
	Allineate alla tassonomia per obiettivo	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
17	Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)		
18	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)		
19	Acque e risorse marine (WTR)		
20	Economia circolare (CE)		
21	Inquinamento (PPC)		
22	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)		
23	Esposizioni non valutate		
24	Esposizioni che finanziano attività non valutate e non rilevanti delle controparti ⁽⁴⁾		
25	Esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9, del presente regolamento ⁽⁵⁾		
26	Esposizioni non valutate considerate non rilevanti dall'entità comunicante ⁽⁶⁾		
	Scomposizione delle attività finanziarie coperte	%	Milioni EUR
27	Imprese soggette agli articoli 19 <i>bis</i> e 29 <i>bis</i> della direttiva 2013/34/UE		

▼ **M3**

	Esposizioni	%	Milioni EUR
28	Di cui imprese non finanziarie		
29	Di cui imprese finanziarie		
30	Altre controparti coperte e beni immobili		
31	Investimenti diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti		
32	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽²⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, articoli a) e b) del presente regolamento.

⁽⁵⁾ La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.

⁽⁶⁾ Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 *ter*, del presente regolamento. La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.

▼ B*ALLEGATO XI***INFORMAZIONI QUALITATIVE PER I GESTORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE, GLI ENTI CREDITIZI, LE IMPRESE DI INVESTIMENTO E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE**

L'informativa sui KPI quantitativi deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni qualitative a sostegno delle spiegazioni fornite dalle imprese finanziarie e della comprensione di tali KPI da parte dei mercati:

- informazioni contestuali a sostegno degli indicatori quantitativi, in particolare l'ambito degli attivi e delle attività coperto dai KPI, informazioni sulle fonti dei dati e sui loro limiti;

▼ M3

- informazioni contestuali sugli attivi e sulle attività coperti dai KPI che sono considerati non rilevanti conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 *bis*, all'articolo 4, paragrafi da 1 *bis* a 1 *septies*, all'articolo 5, paragrafi 1 *bis* e 1 *ter*, o all'articolo 6, paragrafo 1 *bis* e 1 *ter*, a seconda dei casi, compreso il settore delle attività economiche associate a tali attivi e attività e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti;

▼ B

- spiegazioni in merito alla natura e agli obiettivi delle attività economiche allineate alla tassonomia nonché all'evoluzione delle attività economiche allineate alla tassonomia nel tempo, a partire dal secondo anno di attuazione, distinguendo tra elementi connessi alle attività commerciali ed elementi connessi alla metodologia e ai dati;
- descrizione della conformità al regolamento (UE) 2020/852 in relazione alla strategia aziendale dell'impresa finanziaria, ai processi di progettazione dei prodotti e all'impegno con clienti e controparti;
- per gli enti creditizi che non sono tenuti a comunicare informazioni quantitative per le esposizioni da negoziazione, informazioni qualitative sull'allineamento dei portafogli di negoziazione al regolamento (UE) 2020/852, compresa la composizione complessiva, le tendenze osservate, gli obiettivi e la politica;
- informazioni aggiuntive o complementari a sostegno delle strategie dell'impresa finanziaria e il peso del finanziamento di attività economiche allineate alla tassonomia nel contesto della loro attività globale.

▼ M3
